



Comune di Castelfiorentino

SETTORE N. 4 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 585 / 2026

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL SITO ESTRATTIVO DISMESSO DENOMINATO SAN MATTEO - LE COLOMBAIE - II STRALCIO (ART. 31 L.R. 35/2015) - RICHIEDENTE VOLTERRANA SCAVI S.R.L. - APPROVAZIONE ESITI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 – art. 3 – si riportano di seguito i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche.

Presupposti di fatto:

- il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Castelfiorentino individua un'area ubicata in loc. San Matteo – Le Colombaie tra quelle soggette alla disciplina per lo svolgimento delle Attività estrattive – Sottozona CE4 - Recupero ambientale e funzionale di cava dismessa;
- trattasi di un'area in precedenza utilizzata per l'estrazione di argille necessarie al confezionamento dei laterizi prodotti nello stabilimento della ex fornace PLP ubicato nelle immediate vicinanze;
- a seguito della cessazione dell'attività di produzione dei laterizi anche il sito estrattivo è stato dismesso in assenza di qualsiasi attività di risistemazione ambientale ed attualmente lo stesso versa in stato di degrado ed abbandono;
- l'intervento in progetto si pone la finalità di riqualificazione dell'area con l'espletamento delle seguenti attività: escavazione di argilla per la regolarizzazione del piano di imposta dei rilevati, ricezione di terre e rocce provenienti da altri siti per la ricostituzione morfologica, fruizione finale del terreno sistemato a fini agricoli;
- rispetto alla proposta di intervento iniziale, che era stata soggetta a verifica di assoggettabilità per Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è stata operata una diversa modulazione dell'intervento suddiviso in tre stralci;
- a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica SUAP 60/2022 è stato avviato il I stralcio i cui lavori sono stati conclusi nel corso del mese di luglio del presente anno, come da comunicazione di fine lavori pervenuta in data 19.08.2026 prot. 16155;
- con pratica SUAP 342/2025, la Volterrana Scavi s.r.l., in qualità di proprietaria dell'area individuata dallo strumento urbanistico comunale come degradata, ha inoltrato una proposta di esecuzione del II stralcio di intervento per la riqualificazione ambientale della stessa;
- la predetta istanza risulta relativa ad una richiesta di autorizzazione inoltrata ai sensi dell'art. 31 della L.R. 35/2015 recante disposizioni inerenti il recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi.

Visto il progetto pervenuto in data 30.12.2025 prot. 23597 inerente la richiesta di autorizzazione per il recupero e la riqualificazione ambientale del sito estrattivo dismesso denominato San Matteo – Le Colombaie – Il Stralcio, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 35/2015, presentato da parte della Idrogeo Service s.r.l. per conto della Volterrana Scavi s.r.l.;

Vista la Legge Regionale 25 marzo 2015 n. 35 *“Disposizioni in materia di cave”* ed in particolare il Capo V, relativo al *“Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* recante tra l’altro disposizioni sulle modalità e le procedure per lo svolgimento delle *“Conferenze dei Servizi”*;

Preso atto che con comunicazione a mezzo PEC, in data 12.06.2026 (prot. 11669), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 2 della L. 241/90 è stata convocata la *“Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona”* per la valutazione della richiesta di autorizzazione in oggetto;

Considerato che a seguito dell’espletamento delle procedure preliminari ARPAT e Azienda USL hanno provveduto a rimettere il parere di competenza effettuando ulteriori considerazioni e rinviando il parere definitivo, sull’esito della Conferenza dei Servizi, alla competenza all’Autorità Procedente;

Considerato altresì che, a seguito di tali pareri, l’Ufficio ha ritenuto di sospendere i lavori della Conferenza dei Servizi assegnando un ulteriore termine agli interessati per la produzione di elementi di approfondimento, rettifiche e precisazioni indicati nei documenti rimessi dagli enti competenti;

Preso atto che a seguito della produzione della documentazione integrativa la stessa è stata rimessa agli enti interessati, con nota in data 07.09.2026 prot. 16942, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14-bis comma 5 della L. 241/1990, assegnando un nuovo termine per l’espressione del parere ai fini della conclusione delle procedure della predetta Conferenza dei Servizi;

Verificato che successivamente a tale comunicazione risulta giunto solo il parere rimesso da parte di ARPAT con nota di cui al prot. 18041/2026, con esito favorevole nel rispetto di talune prescrizioni;

Verificato altresì che, diversamente da ARPAT, l’Azienda USL non ha provveduto a far pervenire alcuna ulteriore comunicazione al riguardo e che pertanto è stato presa in considerazione la precedente nota di cui al prot. 14717/2026, con esito favorevole nel rispetto di talune prescrizioni;

Dato atto che con la relazione istruttoria redatta da parte di questo Servizio, a firma del sottoscritto Responsabile Geom. Roberto Marconi, è stato espresso un parere favorevole in merito all’accoglimento della proposta in oggetto nel rispetto di talune prescrizioni;

Visto il comma 5 dell’art. 14 bis della L. 241/90 il quale dispone che scaduto il termine di cui al comma 2 lettera c) l’amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’art. 14 quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Visti i pareri rimessi e considerato che le prescrizioni impartite possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione della conferenza nonché alla proposta presentata;

Verificato che per tutto quanto suddetto la Conferenza dei Servizi convocata in forma semplificata è stata conclusa in modalità asincrona, sulla scorta dei pareri pervenuti e altresì sul silenzio assenso degli enti che non si sono espressi, con esito favorevole nel rispetto di talune prescrizioni ed osservazioni sulla base dei pareri rimessi da ARPAT e dell'Azienda USL nonché sulla base delle considerazioni effettuate dall'Ufficio;

Preso atto che il verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi verrà trasmesso agli enti interessati ed al richiedente ai fini dell'eventuale esercizio delle azioni previste dall'art. 14 quinquies della L. 241/90;

Preso atto inoltre che l'istanza in oggetto è finalizzata al rilascio di uno specifico provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 35/2015, per attività inerenti il recupero e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi;

Valutato che il citato art. 31 della predetta L.R. 35/2015 prevede che:

- l'autorizzazione all'esecuzione dell'attività possa contemplare anche l'esecuzione di interventi estrattivi in relazione alle necessità del corretto recupero del sito;
- il progetto di recupero e riqualificazione ambientale con messa in sicurezza costituisca parte integrante dell'autorizzazione;
- il progetto possa essere approvato per stralci relativi anche a singole porzioni dell'area interessata;
- l'autorizzazione per l'esecuzione delle attività possa essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni, previa stipula di apposita convenzione;

Preso atto pertanto che, per quanto suddetto, il rilascio dell'autorizzazione risulta subordinato alla stipula della convenzione di cui al ridetto art. 31 e che nel caso specifico gli obblighi potranno essere assunti dall'interessato anche previa sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale avente la medesima finalità;

Considerato che con Det. 490/2022 è stato provveduto alla approvazione della bozza del predetto documento e che lo stesso è stato sottoscritto in data 23.09.2022 con autenticazione delle firme da parte del Notaio Capodarca di cui al rep. 14521, si prende atto degli obblighi assunti con il presente provvedimento che risultano riferiti all'intero sito specificando la suddivisione dello stesso in tre stralci funzionali;

Preso atto inoltre che, ai sensi dell'art. 26 comma 1 bis della L.R. 35/2015, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato anche alla prestazione di idonee garanzie finanziarie, ai fini della corretta esecuzione del progetto di sistemazione ambientale, con le modalità ivi contenute;

Riscontrato che tra la documentazione pervenuta figura anche la perizia relativa alla computazione dei costi necessari alla sistemazione ambientale del sito, che risulta stimata per un importo pari a circa 55.357 €;

Verificato che ai fini del rilascio del provvedimento per l'esecuzione del primo stralcio era stata prodotta la fidejussione 3038015915295 in data 19.09.2022 rilasciata da Assicuratrice Milanese agenzia di San Cesario sul Panaro (MO), a favore del Comune, per l'importo complessivo di € 100.000,00 (centomila/00), che la stessa non è stata svincolata e che pertanto potrà essere convertita a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini afferenti al II stralcio in quanto

l'importo garantito risulta sufficientemente adeguato;

Ritenuto di dover dare seguito all'approvazione dell'intervento come previsto per legge;

Visti gli elaborati di progetto allegati alla domanda e le successive integrazioni documentali;

Considerato che i professionisti firmatari del progetto risultano possedere le competenze previste dalla vigente normativa in materia;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi redatto in data 05.10.2026;

Considerato che a seguito della ricezione della comunicazione sull'esito favorevole della conclusione della Conferenza dei Servizi dovranno essere prodotti, da parte del richiedente, gli elaborati integrativi oltre alle specifiche dichiarazioni di accoglimento delle prescrizioni formulate;

Verificata la conformità della proposta con la normativa di riferimento e con gli strumenti urbanistici comunali;

Rilevata la competenza dell'Amministrazione Comunale relativamente all'approvazione ed al rilascio delle autorizzazioni per il recupero e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 35/2015;

Visti i seguenti riferimenti normativi di carattere generale ed in particolare:

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
- D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, come successivamente modificato dal D. Lgs. 126/2014;
- D.Lgs. 14 marzo 2013 in materia di Amministrazione Trasparente e ss.ii.mm.;

Visti i seguenti riferimenti normativi speciali di settore ed in particolare:

- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 25 marzo 2015 n. 35 "Disposizioni in materia di cave";
- Strumenti Urbanistici Comunali con particolare riferimento al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 120 del 31.12.2025, esecutivo, con cui il sottoscritto è stato individuato come Responsabile del Settore 4 - Servizio Gestione del Territorio ed in virtù di ciò avente la competenza all'adozione del provvedimento in oggetto,

DETERMINA

- 1) Di approvare la narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi redatto in data 05.10.2026 in merito al progetto pervenuto in data 30.12.2026 prot. 23597 per la richiesta di autorizzazione per recupero e riqualificazione ambientale del sito estrattivo dismesso denominato San Matteo – Le Colombaie – Il Stralcio, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 35/2015, presentato da parte della Idrogeo Service s.r.l. per conto della Volterrana Scavi s.r.l.;
- 3) Di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 della L.R. 35/2015 "Disposizioni in

materia di cave”, con Det. 490/2022 è stato provveduto alla approvazione della bozza del predetto documento e che lo stesso è stato sottoscritto in data 23.09.2022 con autenticazione delle firme da parte del Notaio Capodarca di cui al rep. 14521, gli obblighi assunti con il presente provvedimento che risultano riferiti all’intero sito specificando la suddivisione dello stesso in tre stralci funzionali;

4) Di specificare che per il rilascio della autorizzazione per la riqualificazione ambientale del sito estrattivo dismesso denominato San Matteo – Le Colombaie ai fini della prestazione di idonee garanzie finanziarie, ai fini della corretta esecuzione del progetto, ai sensi e per effetti ai sensi dell’art. 26 comma 1 bis della L.R. 35/2015, risulta sufficiente la volturazione della polizza fidejussoria 3038015915295 del 19.09.2022 rilasciata da Assicuratrice Milanese agenzia di San Cesario sul Panaro (MO), a favore del Comune, prestata per il I stralcio in quanto lo stesso risulta completato e gli interventi afferenti al II stralcio presentano un importo di entità inferiore;

5) Di specificare che, sempre in relazione alle prescrizioni impartite, durante il corso dei lavori dovranno essere ottemperati gli adempimenti contenuti nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi in data 05.10.2026 sopra riportato;

6) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, con le considerazioni e le prescrizioni conclusive, agli interessati al fine dell’espletamento di quanto previsto ed agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza;

7) Di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Roberto Marconi in qualità di Responsabile del Servizio Gestione del Territorio;

8) Di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (TAR) nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica oppure, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione/notifica;

Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il procedimento è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sull’accesso presso il Servizio Gestione del Territorio; il regolamento comunale sull’accesso è visionabile sul sito istituzionale dell’Ente link www.comune.castelfiorentino.fi.it, sezione “regolamenti”;

Il Responsabile Unico di questo procedimento è il Geom. Roberto Marconi.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE

La presente determinazione dirigenziale viene trasmessa:

- al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’attestazione della regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Si dispone altresì la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti interessati nel procedimento amministrativo:

- alla Idrogeo Service s.r.l. di Certaldo;

- alla Volterrana Scavi s.r.l. di Montespertoli;
- al Dipartimento ARPAT – Dipartimento del Circondario Empolese;
- alla Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento della Prevenzione di Empoli.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. il presente atto verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Castelfiorentino all'indirizzo www.comune.castelfiorentino.fi.it

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento amministrativo, in quanto provvedimento non implicante impegni di spesa sul Bilancio dell'Ente, diventa immediatamente esecutivo

Li, 07/10/2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCONI ROBERTO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)

	Azienda USL Toscana Centro DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Commissione Interdisciplinare Ambiente Attività Produttive - Empoli VIA DEI CAPPUCCINI n. 79, 50053 Empoli (FI) ; Struttura Organizzativa Interdisciplinare CIAAP Intermedio Empoli email: piero.scardigli@uslcentro.toscana.it; pec: prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it;	Modello MVIG10c
---	---	---

Empoli, 27/07/2026

Prot. N°
pratica SISPC n° 6137721

Al Comune di Castelfiorentino
Servizio Gestione del Territorio
Piazza del Popolo, 1
50051 Castelfiorentino (FI)

PEC: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

Oggetto: PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL SITO ESTRATTIVO DISMESSO DENOMINATO "SAN MATTEO-COLOMBAIE" NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO (FI) - 2° STRALCIO - Art. 31 della L.R. 35/2015. Proprietà – VOLTERRANA SCAVI s.r.l.

Vs. Rif. Prot. 11669/2026

A fronte della Vs. richiesta di contributo tecnico istruttorio, a noi pervenuta in data 15/06/2026 (ns. prot. n. AZ – 77651/2026), esaminata la documentazione fornita dal proponente, si formulano le seguenti considerazioni per gli aspetti igienico-sanitari di competenza.

Il presente contributo non attiene alla verifica tecnica del rispetto dei valori limite previsti per le singole matrici ambientali, rimessa agli organismi tecnici competenti, ma è finalizzato ad evidenziare gli elementi dell'intervento potenzialmente rilevanti per la salute, il benessere e la qualità della vita della popolazione esposta.

Il secondo stralcio prevede attività di escavazione, movimentazione e trasporto di materiale, nonché successive operazioni di riporto e ripristino morfologico, per una durata complessiva dichiarata di tre anni.

La documentazione individua, nelle vicinanze dell'area di intervento, alcuni edifici a destinazione residenziale. Non risultano invece evidenziati, nelle immediate vicinanze del sito, scuole, strutture sanitarie o sociosanitarie, né altri recettori collettivi caratterizzati da particolare vulnerabilità.

	Azienda USL Toscana Centro DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Commissione Interdisciplinare Ambiente Attività Produttive - Empoli VIA DEI CAPPUCCINI n. 79, 50053 Empoli (FI) ; Struttura Organizzativa Interdisciplinare CIAAP Intermedio Empoli email: piero.scardigli@uslcentro.toscana.it; pec: prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it;	Modello MVIG10c
---	---	---

I principali fattori di interesse sanitario sono riconducibili alle emissioni diffuse di polveri, al rumore prodotto dai mezzi d'opera e all'incremento del traffico pesante lungo la viabilità di accesso.

Tali fattori, anche qualora contenuti entro i valori limite previsti dalla normativa, possono determinare, presso le abitazioni più prossime, condizioni di disturbo, interferenza con le ordinarie attività quotidiane e temporanea riduzione della qualità della vita, soprattutto in relazione alla durata delle lavorazioni e alla ripetitività dei transiti.

Per quanto riguarda le emissioni di polveri e il rumore, si prende atto delle valutazioni previsionali e delle misure di mitigazione contenute negli elaborati progettuali, ferma restando la necessità che gli organismi tecnici competenti ne verifichino l'adequatezza e la rappresentatività rispetto all'effettiva configurazione del secondo stralcio, alle lavorazioni previste e ai flussi di traffico attesi.

In particolare, considerato che la valutazione previsionale di impatto acustico risulta riferita al progetto originario e a rilievi effettuati nel 2019, appare necessario verificare che le condizioni operative, il numero dei mezzi, la localizzazione delle sorgenti e la configurazione morfologica considerate siano tuttora rappresentative dell'intervento oggetto del presente procedimento.

Sotto il profilo igienico-sanitario, sulla base delle condizioni rappresentate negli elaborati e subordinatamente agli esiti delle valutazioni tecniche ambientali, non si evidenziano elementi tali da precludere la realizzazione dell'intervento.

Ai fini della tutela della popolazione residente e del contenimento delle condizioni di disturbo, si ritiene tuttavia necessario che nella determinazione conclusiva siano richiamate le seguenti condizioni:

1. le lavorazioni siano svolte esclusivamente nel periodo diurno e nei giorni feriali, nelle fasce orarie dichiarate negli elaborati progettuali, evitando attività nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi;
2. siano integralmente attuate e mantenute per tutta la durata dell'intervento le misure previste per il contenimento delle polveri, del rumore e dell'imbrattamento della viabilità, nonché le eventuali ulteriori condizioni individuate dagli organismi tecnici competenti;

	Azienda USL Toscana Centro DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Commissione Interdisciplinare Ambiente Attività Produttive - Empoli VIA DEI CAPPUCCINI n. 79, 50053 Empoli (FI) ; Struttura Organizzativa Interdisciplinare CIAAP Intermedio Empoli email: piero.scardigli@uslcentro.toscana.it; pec: prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it;	Modello MVIG10c
---	---	---

3. i mezzi adibiti al trasporto di materiali polverulenti circolino con il carico adeguatamente coperto e siano adottate le misure necessarie a evitare dispersioni di materiale sulla viabilità pubblica;
4. gli accessi e le uscite dei mezzi pesanti siano programmati in modo da evitare accodamenti, soste prolungate e concentrazioni di transiti lungo Via Bersellini e in prossimità delle abitazioni;
5. sia garantita la regolare pulizia della viabilità interessata, con tempestivo intervento in presenza di depositi di terra o materiale polverulento riconducibili alle attività svolte;
6. sia resa disponibile alla popolazione una modalità semplice e chiaramente identificabile per la segnalazione di episodi significativi di polverosità, rumore, odori anomali o altre condizioni di disturbo;
7. eventuali segnalazioni ripetute, documentate e temporalmente correlate alle attività siano registrate e comunicate agli enti competenti, affinché possa essere valutata la necessità di ulteriori interventi di mitigazione o di una rimodulazione delle lavorazioni;
8. eventuali modifiche sostanziali riguardanti durata dell'intervento, orari di attività, volumi movimentati, tipologia dei materiali conferiti o numero dei transiti siano preventivamente comunicate agli enti interessati, ai fini della valutazione delle possibili ricadute ambientali e sanitarie.
9. Durante le attività di cantiere, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia integralmente applicato quanto previsto nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08.

Il presente contributo è formulato sulla base della documentazione trasmessa e delle condizioni operative in essa rappresentate. Qualora durante l'esecuzione dell'intervento emergano condizioni differenti da quelle dichiarate o elementi di possibile rilevanza sanitaria non precedentemente considerati, potrà rendersi necessaria una rivalutazione degli aspetti igienico-sanitari.

Distinti saluti

UFC Igiene Pubblica e della Nutrizione

Coordinatore Commissione CIAAP
Intermedio Zona Empolese

Dr. Dimitri Carlo Fattore

Ing. Piero Scardigli

ARPAT - Area Vasta Centro – Dipartimento del Circondario Empolese – Settore Supporto Tecnico
Via Tripoli 18 – 50053 Empoli

Dati prot.: vedi segnature informatica

cl. EM.01.03.03/2.7

a mezzo: PEC

Comune di Castelfiorentino
Servizio Gestione del Territorio
PEC: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

Oggetto: Annuncio prot. Comune di Castelfiorentino n. 17092/2026 di ripresa lavori conferenza di servizi su istanza d'autorizzazione per recupero e riqualificazione ambientale con previsione di interventi estrattivi su sito estrattivo dismesso Volterrana Scavi S.r.l. denominato "San Matteo-Colombaie" in Castelfiorentino, 2° Stralcio, prot. ARPAT nn. 49252 del 15/06/2026, 60746 del 23/07/2026 e 72961 del 08/09/2026, cl. EM.01.03.03/2.7

In riferimento alla ripresa in oggetto e alla documentazione integrativa presentata da IdroGeo Engineering & Consulting S.r.l. su incarico della proprietà Volterrana Scavi S.r.l. di corrodo all'istanza di cui trattasi si ritiene di poterci esprimere come segue, ricordando a ogni buon conto che come da DDG ARPAT n. 23 del 07/02/2025 ARPAT partecipa alle conferenze di servizio decisorie alle quali sia convocata nei casi previsti espressamente dalla normativa vigente, o nei casi in cui rilasci atti aventi natura provvedimentale o pareri vincolanti; al di fuori di tali casi ARPAT può presenziare alle conferenze decisorie a supporto e su richiesta dell'Autorità a favore della quale rilascia i propri atti chiedendo che la propria partecipazione alla conferenza sia formalizzata nel verbale al solo fine del supporto alla medesima Autorità per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione, richiesta da noi a suo tempo nel procedimento già formalizzata.

Documentazione

Per esprimere questo contributo sono stati valutati i seguenti documenti trasmessici in allegato all'annuncio in oggetto:

- Riconcontro ottemperanze parere ARPAT Colombaie 2Stralcio con:
 - Allegato 1: Fine Lavori 1° stralcio
 - Allegato 2: Concessione pozzo
- Tav. 1int: Documentazione fotografica stato attuale (Elaborato grafico integrativo)
- Tav. 2int: Planimetria ubicativa delle aree di stoccaggio (Elaborato grafico integrativo)
- Elab. Eint (Integra e sostituisce il Piano di gestione rifiuti di dicembre 2025)
- Elab. Fint (Integra e sostituisce il Piano di gestione AMD di dicembre 2025)
- Tav. Aint (Integra e sostituisce Tav. A di dicembre 2025)
- Valutazione previsionale emissioni di polveri int (Integra e sostituisce la Valutazione previsionale emissioni di polveri di dicembre 2025)

Premessa procedimentale

Per la ricostruzione dell'*iter* procedurale finora svolto si rinvia al nostro parere negativo prot. ARPAT n. 2026/60746 ritenuto dal Comune connesso a necessità di approfondimenti, rettifiche, precisazioni, ecc., di natura non sostanziale rispetto alla proposta progettuale. La documentazione ora in esame è intesa darvi riscontro.

Esame della documentazione: aspetti progettuali

Di seguito si elencano le nostre pregresse osservazioni, con le risposte prodotte e le nostre relative valutazioni.

OSSERVAZIONE: *non essendo stata presentata una documentazione fotografica attestante lo stato attuale dell'area e l'attuazione dei lavori del 1° Stralcio, si rinvia all'Autorità competente la verifica del rispetto delle tempistiche di fine lavori (17/07/2026). Si ricorda a tal proposito che il provvedimento di esclusione dalla VIA prescriveva che "al termine dello svolgimento delle attività deve essere effettuata specifica comunicazione di ultimazione dei lavori da inoltrare al Comune il quale attiverà gli adempimenti di competenza ai fini del riscontro di quanto dichiarato".*

RISPOSTA: allegata la documentazione fotografica (Tav. 1int) confermando la trasmissione al Comune della fine lavori in data 18/08/2026, con dichiarazione di completamento lavori in data 17/07/2026 (All. 1).

VALUTAZIONI: si prende atto di quanto dichiarato, sebbene l'allegato non riporti un protocollo attestante la ricezione da parte del Comune del documento di fine lavori, **rinviando di nuovo all'Autorità competente per le opportune verifiche e valutazioni.**

OSSERVAZIONE: *rispetto al materiale da usare per il ripristino morfologico colpisce che il 79% di quello di cui si prevede l'impiego provenga dall'esterno della cava, e che di esso un 10-20% provenga da terre e rocce ai sensi del D.P.R. 120/2017 mentre l'80-90% verrebbe da un'attività di recupero rifiuti con produzione di terre e rocce e agglomerati EoW in capo alla stessa proprietà. A tal proposito, dato che la L.R. 35/2025, art. 31, co. 2, prevede che il Comune rilasci "autorizzazione per il recupero e riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo", e visto che la cava pare principalmente un sito di destino del materiale in uscita dall'impianto di recupero, si ritiene necessario che il progettista dimostri la coerenza di tali scelte con le condizioni poste dalla normativa.*

RISPOSTA: l'apporto di terre EoW dall'impianto di recupero della proprietà costituisce una modalità d'approvvigionamento e non la finalità dell'intervento di ripristino ambientale, e se ne conferma la legittimità come da normativa di riferimento, ribadendo che l'assetto morfologico finale così progettato sarà funzionale alla messa in sicurezza dell'area e in particolare del versante, in quanto ripristinerà un pendio regolare e debolmente acclive, obliterando i fronti di cava frutto della passata attività estrattiva.

VALUTAZIONI: si prende atto delle precisazioni, **rinviando di nuovo all'Autorità competente per le opportune verifiche e valutazioni.**

OSSERVAZIONE: *si ritengono sufficienti le procedure generali previste per la prevenzione da eventuali contaminazioni accidentali, ma si ritiene necessario che sia specificata l'eventuale e conseguente attivazione del procedimento di cui al D.Lgs. 152/2006, artt. 242 e seguenti.*

RISPOSTA: si integra come richiesto.

VALUTAZIONI: se ne prende atto.

OSSERVAZIONE: manca una planimetria specifica e dettagliata che individui le aree di stoccaggio e l'organizzazione dell'area di cantiere in senso stretto, che andrà fornita.

RISPOSTA: fornita la Tav. 2int con indicate le aree di stoccaggio. I terreni in entrata dovrebbero essere direttamente ricollocati a ripristino; tuttavia, qualora si presentasse la necessità di stoccarli temporaneamente lo si potrà fare nella zona individuata durante il 1° Stralcio come rappresentato nella tavola. Per l'area di cantiere si userà apposita cartellonistica; sono indicati i percorsi di transito interni e l'area di manutenzione dei mezzi e del deposito rifiuti (zona uffici).

VALUTAZIONI: si prende atto di quanto specificato. Si ricorda che in ordine alla gestione del cantiere **si dovrà comunque tener conto delle indicazioni delle Linee Guida ARPAT 2018 per la "gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"**.

OSSERVAZIONE: si ritiene necessario che siano fornite planimetrie aggiornate della Fase 1 e della Fase 2, nonché delle modifiche subite dalla rete idrica con l'avanzamento dei lavori, complete di tutti gli elementi di regimazione delle AMD del sito. [...] chiarire come verranno gestite le AMD, precisando il funzionamento dell'intero sistema e gli eventuali dispositivi di regolazione (timer, pompe di sollevamento, saracinesche/valvole di chiusura, ecc.) [...] andranno di conseguenza aggiornate le planimetrie delle varie fasi, dettagliandole di tutti gli elementi che costituiscono il sistema proposto.

RISPOSTA: prodotta la Tav. Aint che integra e sostituisce la Tav. A di progetto con planimetrie aggiornate di Fase 1 e Fase 2. L'area indicata (cerchiata in nero nel parere ARPAT) non subirà modifiche fino alla fase finale di ripristino in cui sarà regolarizzata dal punto di vista morfologico mediante redistribuzione interna dei terreni mobilizzati; pertanto la regimazione delle acque in quell'area specifica sarà direttamente quella predisposta nella Fase 2 della Tav. Aint.

Circa il funzionamento dell'intero sistema di regimazione delle AMD si precisa che all'ingresso delle vasche AMD saranno predisposti pozzetti deviatori (1 m x 1 m x h 1 m) con otturatore galleggiante che consentiranno l'ingresso nelle vasche di prima pioggia dimensionate come indicato in tabella dell'Elaborato Eint e in Tav. Aint (riquadro: Schema di funzionamento vasche AMD), fino a loro riempimento, per poi deviare l'acqua di seconda pioggia verso il reticolo scolante. Individuati e rappresentati in planimetria il punto di scarico del recapito finale su cui verranno effettuati i campionamenti trimestrali e i pozzetti ispettivi per ognuna delle linee AMPP (vedi Tav. Aint).

VALUTAZIONI: si prende atto di quanto specificato.

OSSERVAZIONE: lo scarico nel borro verrebbe monitorato con analisi annuali (autocontrolli). Tenuto conto che il 2° Stralcio prevede due fasi, la prima di durata 1 anno e la seconda di 2 anni, la frequenza proposta potrebbe risultare poco rappresentativa e inadatta a verificare il rispetto dei limiti allo scarico in acque superficiali. Si ricorda a tal proposito di aver già suggerito in fase autorizzatoria di 1° Stralcio per simili autocontrolli una frequenza trimestrale.

RISPOSTA: si accoglie il rilievo e si adeguerà la frequenza degli autocontrolli sullo scarico nel borro da annuale a trimestrale, in coerenza con quanto già disposto per il 1° Stralcio.

VALUTAZIONI: se ne prende atto.

OSSERVAZIONE: non fornite informazioni sulla realizzazione del pozzo per l'abbattimento delle polveri, che si ritengono necessarie.

RISPOSTA: trasmesso il decreto concessorio rilasciato da RT con D.Dir. n. 21358/2023 e relativo disciplinare per il pozzo, realizzato secondo il suddetto disciplinare e le buone pratiche di cui al D.P.G.R. 50/R/2015. L'opera si trova in prossimità della pesa e degli uffici, come da planimetria ubicativa, è profonda 70 m ed è dotata di filtri tra 10 e 13 m di profondità dal piano

di campagna. Il pozzo è autorizzato per una portata media di 0,09 l/s, per un fabbisogno di 2.800 m³/anno destinati a uso civile (abbattimento polveri e lavaggio ruote).

VALUTAZIONI: si prende atto di quanto fornito.

OSSERVAZIONE: il proponente sembra classificare come rifiuti urbani i rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività lavorativa presso la cava diversi dai rifiuti d'estrazione. Si ricorda che i rifiuti urbani sono quelli di cui al D.Lgs. 152/2006, art. 183, co. 1, lett. b-ter, e che pertanto, non trattandosi di rifiuti domestici, possono essere definiti urbani solo se "provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies". Altrimenti trattasi necessariamente di rifiuti speciali. È necessario pertanto che sia verificata tale "classificazione", individuando anche nel dettaglio le tipologie di rifiuti prodotte, considerata la recente gestione della cava di cui al 1° Stralcio, e che siano dettagliate le eventuali modalità di deposito temporaneo.

RISPOSTA: riesaminata la classificazione dei rifiuti producibili in cantiere non da attività estrattiva, individuando oltre all'elenco già prodotto nell'Elab. G anche panni intrisi di oli e grassi (codice EER 150202*). Essi verranno stoccati momentaneamente in area dedicata in prossimità dell'uscita, indicata nella Tav. Aint, differenziati in base alla tipologia del materiale, classificati come rifiuti urbani (solo se rientranti negli allegati L-quater/L-quinquies del D.Lgs. 152/2006) o speciali, e secondo le modalità di deposito temporaneo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 183, co. 1, lett. bb.

VALUTAZIONI: si ritengono sufficienti i chiarimenti forniti.

OSSERVAZIONE: il piano [di gestione dei rifiuti di estrazione] presentato risulta semplificato; il richiedente dichiara peraltro da una parte di non produrre rifiuti d'estrazione, dall'altra – nella stessa pag. 2 del piano – che il materiale estratto è da considerare rifiuto d'estrazione, e non necessarie strutture di deposito. In proposito fornisce una stima dei quantitativi totali, suddivisi per le due fasi.

RISPOSTA: corretto l'Elaborato E (sostituito dall'Elaborato Eint) e chiarito che il materiale argilloso estratto è tutto destinato a commercializzazione e riuso e non è quindi qualificabile come rifiuto d'estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008 art. 3, co. 1, lett. d); i soli rifiuti d'estrazione effettivamente prodotti sono i sedimenti fangosi delle vasche AMPP; eliminato il riferimento contraddittorio contenuto a pag. 2 dell'elaborato.

VALUTAZIONI: si prende atto dei chiarimenti.

OSSERVAZIONE: Apparendo a chi scrive incongruo da una parte usare adsorbenti per idrocarburi e ricercare analiticamente questi ultimi dove si ritiene non possano esservene, riusando però dall'altra per i ripristini (su suolo) materiali tuttavia evidentemente ipotizzabili contenerne senza prima analiticamente verificare se le loro caratteristiche lo consentano, si ritiene necessario in proposito un chiarimento.

RISPOSTA: si chiarisce la motivazione tecnica della presenza di sacchi adsorbenti nelle vasche AMPP quale misura precauzionale in caso di sversamenti accidentali (non quale indicatore di contaminazione attesa), e si conferma che i sedimenti/fanghi di recupero dalle vasche AMD saranno sottoposti a caratterizzazione analitica preventiva (parametri idrocarburi e altri parametri di cui al D.Lgs. 152/2006, parte IV, all. 5, tab. 1, col. A) prima del loro riuso nei ripristini morfologici, in coerenza con quanto già previsto per gli altri materiali di riporto.

VALUTAZIONI: si prende favorevolmente atto dei chiarimenti.

OSSERVAZIONE: dichiarato che i cumuli temporanei di materiale verranno adeguatamente compattati per attenuare i fenomeni erosivi. Andranno fornite informazioni circa le modalità di compattazione.

RISPOSTA: i cumuli formati saranno compattati per evitare l'instaurarsi di fenomeni di erosione; se lo stoccaggio si protrarrà nel tempo saranno inerbiti con semina fitta di erbacee a crescita rapida. La compattazione dei cumuli avverrà per costipamento mediante mezzo cingolato e/o pala meccanica, per strati successivi di circa 20-30 cm e 3 passaggi per strato. I cumuli sono individuati nelle varie tavole progettuali, e in particolare in Tav. 2int (AREA 1 – terreno vegetale e AREA 2-argille) con geometria tronco-conica a base sub-ellittica e pendenza delle pareti intorno ai 25°. Integrato l'Elaborato Eint (pag.3) con queste specifiche.

VALUTAZIONI: si prende atto dei chiarimenti.

OSSERVAZIONE: a fronte dei dati contenuti nella tabella "Composizione percentuale dei terreni di riporto utili ai ripristini" di pag. 5 del Piano di gestione non risultano comprensibili alcune "frasi descrittive" riportate nel testo del Piano di gestione dei rifiuti estrattivi, quali:

- pag. 4, sub 2.2. Caratterizzazione del materiale da utilizzare per il ripristino morfologico proveniente dall'esterno: "Il progetto, come indicato nei precedenti capitoli, prevederà, per la fase di ripristino morfologico, la messa in posto di un volume di circa 91.755 m³ di terreno di cui 89.475 m³ provenienti dall'esterno mentre circa 500 m³ saranno di terreno vegetale ottenuto dal preliminare scotico superficiale dell'area e 1.780 m³ si prevede possano essere recuperati dalle vasche AMD".

In proposito non si comprende l'origine del dato di 89.475 m³ provenienti dall'esterno; inoltre i 500 m³ dello scotico, se riferiti ad entrambe le fasi, sarebbero in realtà 1500 m³;

- pag. 6, sub 2.3. Stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione prodotti nella fase operativa e delle terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno: "I volumi dei sedimenti di recupero dalle vasche AMD ammontano a 780 m³ nella prima fase e a 1.840 m³ nella seconda Fase, per un totale di 1.780 m³. Invece i materiali utili ai ripristini di provenienza esterna ammonteranno a 1.610 m³ durante la Fase 1 e a 86.465 m³ durante la Fase 2 per un totale di 87.865 m³".

La somma relativa ai volumi dei sedimenti è evidentemente errata (o lo è uno degli addendi); non si comprende poi come siano ricavati i volumi 86.465 m³ riferito alla Fase 2 e 87.865 m³ riferito al totale; quest'ultimo ci parrebbe piuttosto da riferire alla Fase 2 (89.365 – 500 – 1000).

Tutto quanto sopra andrà chiarito e andrà adeguatamente corretto l'elaborato E (posto che ne occorra uno).

RISPOSTA: corretto e ripresentato l'Elaborato E (sostituito con Elaborato Eint), allineandolo alla tabella "Composizione percentuale dei terreni di riporto utili ai ripristini" (pag. 5), come segue:

- il dato 89.475 m³ viene corretto con 72.774 m³ in coerenza coi volumi di Fig. 4/Fig. 5
- totale materiale necessario per ripristino: 91.755 m³, di cui
 - 15.701 m³ di riutilizzo interno Fase 2,
 - 1.500 m³ di terreno vegetale da scotico (Fase 1: 1.000 m³ e Fase 2: 500 m³)
 - 1.780 m³ di sedimenti da vasche AMD,

per un residuo di materiale di provenienza esterna pari a 72.774 m³ (Terre e rocce di scavo+Terre e rocce da scavo EoW + riciclati EoW), di cui 1.610 m³ in Fase 1 e 71.164 m³ in Fase 2.

VALUTAZIONI: effettuate le verifiche e correzioni richieste: se ne prende favorevolmente atto.

OSSERVAZIONE: si segnalano nel documento "Valutazione polveri" riferimenti non più aggiornati alle Linee Guida, ora contenute nel PRQA 2025, parte I, allegato 5, capitolo 9. Da aggiornare.

RISPOSTA: aggiornati i riferimenti normativi nel documento "Valutazione polveri", confermando invariati i coefficienti e gli algoritmi di calcolo già usati e ritenuti condivisibili da ARPAT.

VALUTAZIONI: si prende atto dell'aggiornamento del documento coi riferimenti corretti.

OSSERVAZIONE: non fornite informazioni sulla realizzazione del pozzo per l'abbattimento delle polveri, che si ritengono necessarie.

RISPOSTA: integrata la documentazione col decreto concessorio e il relativo disciplinare per il pozzo, realizzato secondo l'autorizzazione della Regione Toscana e le buone pratiche di cui al D.P.G.R. 50/R/2015. L'opera si trova in prossimità della pesa e degli uffici, come da planimetria ubicativa e con le caratteristiche di cui allo schema di fine lavori.

VALUTAZIONI: si prende atto di quanto fornito.

Oltre a quanto indicato sopra si ricorda quanto già da noi in precedenza indicato in termini di condizioni/prescrizioni/raccomandazioni (alcune delle quali già a suo tempo impartite dalla Regione Toscana con provvedimento d'esclusione dalla procedura di VIA) di cui tener adeguatamente conto per un eventuale futuro atto autorizzativo:

In linea generale si ricorda quanto prescritto nel provvedimento d'esclusione da VIA:

- effettuare direttamente tutte le opere di manutenzione e di riparazione di eventuali danni sulle strade pubbliche interessate dal traffico dei mezzi pesanti provenienti o diretti al sito in oggetto. Tali opere di riparazione dovranno essere realizzate tempestivamente su richiesta degli Uffici Comunali e con le modalità indicate;
- in ogni fase dell'attività di recupero ambientale del sito si dovranno adottare tutte le misure necessarie a prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque nonché l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2008 e smi;
- i mezzi meccanici operanti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza, con intervalli di manutenzione ravvicinati e sostituzione degli elementi soggetti ad usura ben prima del loro limite tecnico. La manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere effettuata in officina esterna all'area di intervento;
- nei periodi di inattività tutti i mezzi meccanici dovranno essere allontanati dall'area stessa, al fine di limitare i rischi dovuti a perdite accidentali di olio/gasolio dai macchinari, a meno che non venga predisposta un'apposita "area impianti adibita alla sosta dei mezzi d'opera" ai sensi della D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 e s.m.i.

Tra le misure specifiche di prevenzione sono indicate le seguenti:

- durante le operazioni di manutenzione di macchine e/o impianti sarà predisposto l'uso di vasche di contenimento o altro sistema idoneo, da porre in corrispondenza dei punti di manutenzione.
- in cantiere verranno posizionati dei *kit* di pronto intervento, contenenti panni assorbenti e altro materiale idoneo a contenere, fermare e riassorbire almeno parzialmente lo sversamento.

Vista l'analogia col 1° Stralcio si riterrebbe congruo che nell'area tali disposizioni fossero già in essere. Si rinvia all'Autorità competente la verifica in merito.

Ai sensi del D.P.G.R. 46/R/2008, allegato 5, andrà inoltre univocamente individuato per ogni rete delle AMPP un pozzetto ispettivo che sia rappresentativo dello scarico nel recapito finale, su cui verranno effettuati i campionamenti.

Si ricordano le ulteriori prescrizioni specifiche contenute nel provvedimento di esclusione da VIA inerenti la matrice acque superficiali:

- in merito alla realizzazione del pozzo artesiano per usi civili, dovrà essere rispettato quanto previsto dal DPGR 16 agosto 2016 61/R per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica;
- in ogni fase dell'attività di recupero ambientale del sito si dovranno adottare tutte le misure necessarie a prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque

nonché l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2008 e smi;

- procedere al costante mantenimento della funzionalità della rete di regimazione delle acque di dilavamento, per tutta l'area di intervento;
- evitare che si formino zone di ristagno delle acque meteoriche e zone di erosione o incisione;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare che l'attività possa produrre aumento del carico di solidi sospesi nelle acque degli impluvi che raccolgono le acque dilavanti dell'area interessata. Qualora nello svolgimento dell'attività dovessero verificarsi episodi di torbidità delle acque degli impluvi naturali si dovrà provvedere all'immediata risoluzione della problematica, anche attraverso modifiche nell'attività stessa e/o nel dimensionamento delle opere di raccolta delle acque meteoriche dilavanti, comprese le vasche di decantazione. Di tali fenomeni di inquinamento delle acque dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Castelfiorentino, alla Regione Toscana e ad ARPAT. Si dovrà procedere a verifiche sulla funzionalità delle vasche di decantazione ed all'adozione di interventi che eliminino la problematica stessa;

Si rimanda la valutazione sul corretto dimensionamento dei fossi all'Ente competente in termini di rischio idraulico.

Si propone che nell'autorizzazione siano tradotte in forma di condizioni/prescrizioni le azioni mitigative indicate dal proponente, e cioè:

- riduzione dell'altezza di caduta del materiale dalla benna dell'escavatore al cassone dei camion in sede di carico/scarico dei materiali;
- limitazione delle attività di carico e scarico durante le giornate ventose;
- bagnatura giornaliera delle piste non asfaltate con un quantitativo di acqua pari ad almeno 0,5 l/m², in modo tale da comportare un abbattimento minimo delle emissioni da risolleamento del 50%. Il piano di bagnatura potrà prevedere variazioni in funzione delle condizioni atmosferiche (sospensione in caso di pioggia e intensificazione in caso di periodi particolarmente siccitosi). Andrà conservata traccia su opportuni registri dei quantitativi d'acqua usata per le bagnature;
- pulizia delle superfici asfaltate (lavaggio giornaliero mediante autobotte) in modo tale da annullare la presenza di materiale polverulento fine (*silt*);
- contenimento della velocità di transito nelle aree di lavorazione;
- copertura dei cumuli con teli durante i periodi particolarmente ventosi e siccitosi;
- organizzazione di un *layout* d'impianto in grado d'ottimizzare le movimentazioni di materiali e mezzi nell'area.

Qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai presupposti della VIAC presentata obbligherà alla presentazione nell'attuale procedimento di una nuova VIAC.

Conclusioni

Tutto ciò premesso e parendoci quanto prodotto nel complesso soddisfacente rispetto a quanto da noi a suo tempo osservato si ritiene di poterci ora esprimere in senso **positivo** su quanto proposto, **a condizione** che per il futuro atto autorizzativo si tenga adeguatamente conto delle condizioni/prescrizioni/raccomandazioni (alcune delle quali già a suo tempo impartite dalla Regione Toscana con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA) evidenziate sopra nel testo in carattere grassetto.

Con i migliori saluti

Firenze, 22/09/2026

Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese
Settore Supporto Tecnico
Il sostituto responsabile
Andrea Cappelli¹

Allegati: nessuno

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.



Servizio Gestione del Territorio

**Relazione ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90
ai fini della conclusione positiva dell'esito della Conferenza dei Servizi.**

OGGETTO: Pratica SUAP 342/2026 - Istanza di autorizzazione per recupero e riqualificazione ambientale del sito estrattivo dismesso denominato San Matteo – Le Colombaie – Il stralcio.
Art. 31 della L.R. 35/2015 - Proponente Volterrana Scavi s.r.l.

PREMESSE

Con la pratica SUAP 342/2025 del 30.12.2025 (prot. 23597) viene richiesta l'esecuzione dell'intervento inerente il II Stralcio per il recupero e riqualificazione ambientale del sito estrattivo dismesso denominato San Matteo – Le Colombaie.

Si precisa che rispetto alla proposta di intervento iniziale, che è stata soggetta a verifica di assoggettabilità per Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è stata operata una diversa modulazione dell'attività in tre stralci esecutivi, di cui il presente costituisce il secondo.

Al riguardo si precisa che a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica SUAP 60/2022 è stato avviato il primo stralcio i cui lavori sono stati conclusi nel corso del mese di luglio del presente anno, come da comunicazione di fine lavori pervenuta in data 19.08.2026 prot. 16155.

Si premette che trattasi di un'area precedentemente utilizzata per l'estrazione di argille necessarie al confezionamento dei laterizi prodotti nello stabilimento della ex fornace PLP ubicato in loc. San Matteo ed a seguito della cessazione dell'attività il sito estrattivo è stato dismesso in assenza di qualsiasi attività di risistemazione ambientale.

L'intervento in progetto si pone la finalità di riqualificazione, mediante riutilizzazione dell'area, con l'espletamento dei seguenti interventi:

- scoperchiatura ed accantonamento della coltre vegetale di 20/30 cm per il successivo riutilizzo;
- esecuzione opere di escavazione di argilla (fino al 20% rispetto alla precedente escavazione) con commercializzazione della stessa;
- eliminazione dei fenomeni franosi in atto e regolarizzazione del piano di imposta per consentire le successive operazioni di formazione dei riempimenti in condizioni di sicurezza;
- conferimento di terre e rocce provenienti da altri siti da sistemare in modo da ricostituire una situazione morfologica simile a quella originaria (ante coltivazione ex cava);
- fruizione del terreno sistemato a fini agricoli con interventi di seminagione e/o piantumazione.

Il vigente Regolamento Urbanistico del Comune individua l'area tra quelle soggette alla disciplina per lo svolgimento delle Attività estrattive – Sottozona CE4 - Recupero ambientale e funzionale di cava dismessa. La tipologia di intervento proposto risulta coerente con le specifiche disposizioni della Normativa Tecnica del R.U. che individua in maniera dettagliata ed articolata le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle attività da realizzare.



Si specifica altresì che, in relazione a quanto disposto dall'art. 48 della L.R. 10/2010, lo studio preliminare sulla attuazione dell'intervento è stato oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA e tale procedura non ha evidenziato la sussistenza di particolari criticità con la esclusione dell'intervento da tale adempimento come da Det. Dir. 326 del 18.06.2020.

Nel merito si evidenzia l'intenzione di proseguire l'attività all'interno di un sito compromesso dalle precedenti operazioni per l'estrazione di materiale, che versava in condizioni di degrado ed abbandono, pertanto lo svolgimento di un ulteriore intervento di estrazione, oltretutto di consistenza limitata, permetterà di attingere ad una risorsa (argilla) senza compromettere ulteriori siti. Tale attività di riqualificazione verrà svolta nel rispetto ed a tutela del paesaggio come disposto dal R.U., infatti le operazioni non dovranno modificare nella sostanza il sistema dei crinali mantenendo separate, dal punto di vista paesaggistico e della regimazione idrica, le due vallette esistenti.

Le successive operazioni di ripristino ambientale consistono in interventi per la ricostituzione della pendice mediante reimpiego di terre derivanti dallo svolgimento di attività di scavo provenienti dall'esterno o mediante utilizzo di prodotti provenienti dall'impianto di recupero e riciclaggio di inerti (materiali EoW), di proprietà dell'azienda.

Quindi l'intervento consentirà il reimpiego di tali materiali eccedenti o di recupero per l'esecuzione di una operazione di rimodellamento morfologico ed al termine delle attività dovrà essere ripristinato l'uso agricolo mediante conferimento di un assetto simile a quella anteriore alle attività di estrazione pregressa ma con una quota topografica inferiore.

Pertanto, le attività previste, determineranno la riqualificazione ed il recupero, sotto il profilo paesaggistico, ambientale e funzionale, di un'area che attualmente si presenta in condizioni degradate mediante una operazione finalizzata a trovare una adeguata destinazione per le terre e rocce derivanti da scavi per lo svolgimento di attività edilizia o materiali EoW che restituirà una superficie da poter destinare allo svolgimento di attività agricole.

Per quanto indicato in precedenza l'intervento proposto risulta coerente con la strumentazione urbanistica comunale (P.S. e R.U.) e sostanzialmente anche con quella provinciale (P.T.C.P.) e regionale (P.I.T.). In proposito si rileva che dalla consultazione del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico, con particolare riferimento alla cartografia relativa alle Aree Tutelate per legge di cui al D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. g – Territori coperti da foreste e boschi, l'area in oggetto non risulta interessata da tale vincolo.

CONSIDERAZIONI SULL'USO DEL SUOLO

Si ribadisce altresì che il sito si presentava in completo stato di abbandono a seguito dell'avvenuta cessazione dell'attività di estrazione e della chiusura dello stabilimento per la produzione di laterizi ad esso collegato.

L'interruzione dell'attività, avvenuta in maniera repentina, non aveva consentito la realizzazione delle necessarie operazioni di riqualificazione e di sistemazione ambientale. Oltretutto la carenza di manutenzione e l'assenza di un efficace sistema di regimazione delle acque meteoriche aveva determinato l'insorgere di fenomeni di smottamento o comunque di instabilità di alcuni settori.



In virtù di quanto sopra l'area da ripristinare non risulta avere le caratteristiche per poter essere impiegata per lo svolgimento di attività agricole e colturali in genere e si presentava completamente invasa da vegetazione infestante.

Indipendentemente dalle indicazioni dei predetti strumenti di programmazione generale si riscontra che nell'ambito delle attività di ricognizione effettuate inizialmente sul sito, rispetto alla superficie complessiva pari a circa 10,80 ha., era stata individuata una copertura vegetale di circa 2,90 ha. di aree assimilabili a bosco (ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L.R. 39/2000) e 0,15 ha. di bosco e boscaglie a prevalenza di pioppo e salici.

Si specifica comunque che il settore di minore estensione, indicato come bosco, risulta avere una estensione inferiore ai 2000 mq e quindi non presente le caratteristiche dimensionali e di consistenza minime previste per essere definito bosco a tutti gli effetti di legge con i conseguenti vincoli. Al riguardo, rispetto allo stralcio di cui al presente intervento, si rileva che trattasi di un settore marginale posto in prossimità del confine di proprietà e pertanto nello svolgimento dell'attività di sistemazione ambientale si ritiene che lo stesso non risulti soggetto ad attività di trasformazione sostanziali.

Invece, per le predette aree assimilabili a bosco, parzialmente interessate dal presente stralcio di intervento, veniva indicato che le stesse sono riconducibili ad aree cespugliate caratterizzate dalla presenza di un soprassuolo di arbusti spontanei che determinano una copertura superiore al 40% dell'area specificatamente individuata con tali caratteristiche e che comunque le stesse non risultano interessate dalla presenza di alberature di alto fusto.

Nel corso del sopralluogo, effettuato ai fini del riscontro circa l'avvenuta esecuzione degli interventi afferenti il primo stralcio, è stata eseguita una verifica sommaria anche sui terreni oggetti del successivo stralcio di intervento. Da quanto rilevabile la situazione della vegetazione non è apparsa rispondente al riscontro di cui alla suddetta relazione agro-forestale redatta nell'aprile 2020 in quanto la vegetazione esistente si caratterizza per la presenza di specie erbacee pioniere che nel corso del tempo hanno colonizzato l'area.

Infatti, allo stato attuale, la vegetazione spontanea insediata, stante le caratteristiche del terreno sostanzialmente argilloso e presumibilmente per il clima particolarmente arido degli ultimi anni, hanno determinato la sopravvivenza della copertura di vegetazione erbacea con scarso sviluppo della vegetazione arbustiva mentre quella arborea risulta praticamente assente. Alla luce di quanto sopra si ritiene necessaria la esecuzione di una ulteriore verifica agro-forestale aggiornata al fine di verificare la sussistenza o meno di una copertura arbustiva superiore al 40% al fine di poter definire la zona coperta da vegetazione come "assimilata a bosco" ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 39/2000.

Indipendentemente dalle considerazioni di cui sopra sulla rilevanza di tale copertura vegetazionale, ai fini della sussistenza del vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 per il rilascio del provvedimento per il I stralcio, furono effettuate delle specifiche considerazioni sia nell'ambito della Commissione per il Paesaggio sia con il Funzionario di zona della Soprintendenza. Nel corso dei riscontri effettuati venne considerato che il vincolo disposto dall'art. 142 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 42/2004 è da intendersi riferito alle sole aree coperte da boschi e foreste (come indicato



nello specifico comma della legge) e non anche alle aree “assimilabili a bosco”. Considerato pertanto che la copertura vegetale di cui sopra non presenta le caratteristiche proprie del bosco per la stessa non si rileva la sussistenza del predetto vincolo di legge anche in relazione a quanto riportato dall’art. 42 comma 1bis della ridetta L.R. 39/2000.

Invece per quanto concerne la sussistenza del vincolo idrogeologico risulterà determinante l’acquisizione dell’esito della relazione agro-forestale aggiornata in quanto se la copertura arbustiva e/o arborea rappresenterà una percentuale superiore al 40% della zona interessata da vegetazione la stessa risulterà soggetta alle specifiche limitazioni di legge. In tale circostanza la sussistenza o meno del tale vincolo determinerà la necessità di attivare le procedure di cui all’art. 42 comma 5 lett. B della L.R. 39/2000. Detto articolo demanda al Comune il rilascio di specifica autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per la realizzazione di opere o infrastrutture ed i movimenti di terra che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.

Nel merito si rileva che la documentazione prodotta sia sufficientemente adeguata ad illustrare l’entità delle trasformazioni in progetto con le relative verifiche e valutazioni sulla stabilità dei terreni e sulla regimazione delle acque. Trattandosi di area individuata dallo strumento urbanistico comunale e dagli atti di governo del territorio sovraordinati, come soggetta alla possibilità di trasformazione per il recupero e la riqualificazione ambientale della zona si ritengono di fatto già verificate le condizioni previste dall’art. 80 comma 2 della L.R. 39/2000 circa le valutazioni connesse alla trasformazione delle formazioni arbustive assimilate a bosco. Pertanto in caso la relazione agro-forestale aggiornata confermasse al sussistenza di area assimilabile a bosco, per la presenza di copertura arbustiva superiore al 40%, risulterebbe necessaria la formalizzazione della richiesta di autorizzazione al vincolo idrogeologico ma nell’ambito di un contesto già studiato ed approfondito individuato come da assoggettare a trasformazione.

Per quanto sopra, nell’ambito specifico, si ritiene che a livello procedurale possa essere disposta la chiusura della procedura della Conferenza dei Servizi con possibilità di attivazione immediata degli interventi nelle aree scoperte ma subordinando le trasformazioni previste nelle aree coperte da vegetazione alla preventiva produzione di una relazione agro-forestale aggiornata circa il riscontro o meno di assimilazione a bosco della medesima ed alla eventuale acquisizione di specifica autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in caso di esito positivo.

Comunque, indipendentemente dalle considerazioni di cui sopra, si ritiene opportuno che nel corso delle attività di sistemazione ambientale definitiva del sito venga prevista la ricostituzione di una consistente superficie cespugliata le cui caratteristiche (ubicazione, dimensioni, specie, ecc.) saranno oggetto di specifiche valutazioni da effettuare in corso d’opera in accordo con l’Ufficio.

RAFFRONTO CON LA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI CAVE

Per quanto concerne la normativa sovraordinata di competenza regionale si specifica che la materia risulta trattata dalla L.R. 35/2015 che detta disposizioni in materia di cave e recupero di siti estrattivi dismessi a modifica ed integrazione della precedente normativa regionale.

Nel contesto del PRC, tale area viene individuata come sito potenziale e quindi, in funzione delle specifiche distinzioni di cui all’art. 2, tra giacimento e giacimento potenziale, lo stesso non risulta ricompreso nelle salvaguardie indicate all’art. 8 della disciplina del PRC.



Su tale aspetto va inoltre osservato che l'art. 40 della disciplina del PRC fa comunque salvi dall'applicazione delle salvaguardie i procedimenti avviati prima della pubblicazione sul BURT della deliberazione di approvazione del PRC. e comunque dispone, tra l'altro, che in ogni caso è sempre ammesso il rilascio di autorizzazioni per il ripristino di siti dismessi di cui all'art. 31.

Fatte le suddette premesse si può pertanto specificare che la proposta risulta procedibile in quanto la stessa risulta esclusa dalle ipotesi di salvaguardia della disciplina del PRC in quanto sito individuato come area di ripristino ambientale e lo stesso non è incluso tra i giacimenti ma solo tra i giacimenti potenziali. Infine la procedura di assoggettabilità a VIA è stata conclusa in data 18.06.2020 (Det. Dir. 326) e quindi trattasi di adempimento effettuato in epoca anteriore alla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del PRC, avvenuto in data 19.08.2020.

La proposta progettuale è stata redatta ai sensi dell'art. 31 della L.R. 65/2015 inerente al recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi il quale dispone che tale attività possa essere effettuata nell'ambito dei siti specificatamente individuati negli strumenti urbanistici comunali che necessitino di interventi di recupero e di riqualificazione ambientale.

Al comma 2 viene specificato che il rilascio delle autorizzazioni per tali siti può contemplare previsioni di interventi estrattivi a condizione che la stessa sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale, con possibilità di commercializzazione di un quantitativo di materiale inferiore al 30% del materiale già estratto. Entro tale limite i comuni individuano la quantità estrattive massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità di un corretto recupero del sito. Al comma 3 si specifica che la domanda è corredata dagli stessi elaborati previsti per le attività di escavazione e da uno studio sulle condizioni del sito. Al comma 4 si precisa che la domanda di autorizzazione può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni, previa stipula di specifica convenzione. Al comma 5 si specifica che il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermo restando il limite percentuale totale di cui al comma 2.

Si rileva in merito al citato comma 4 che in data 23.09.2022, con autenticazione delle firme da parte del Notaio Capodarca di cui al rep. 14521, venne sottoscritto specifico atto d'obbligo riferito all'intero sito specificando la suddivisione dello stesso in tre stralci funzionali.

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 bis della L.R. 35/2015, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato anche alla prestazione di idonee garanzie finanziarie, ai fini della corretta esecuzione del progetto di sistemazione ambientale, con le modalità ivi contenute. Tra la documentazione pervenuta figura anche la perizia relativa alla computazione dei costi necessari alla sistemazione ambientale del sito, stimata per un importo pari a circa 55.000 €.

Al riguardo si rileva che risulta ancora in essere una garanzia finanziaria connessa al I stralcio per un importo pari a 100.000 €, che la stessa non è stata svincolata e che pertanto potrà essere convertita a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini afferenti al II stralcio in quanto l'importo garantito risulta sufficientemente adeguato.



ITER PROCEDURALE

La documentazione è stata inoltrata da parte della IdroGeoService s.r.l., su incarico della Volterrana Scavi s.r.l., con la quale è stata presentata una ipotesi di progetto di recupero e riqualificazione ambientale del sito estrattivo dismesso di cui all'oggetto per l'attuazione del II stralcio dell'intervento.

Con la nota in data 12.06.2026 prot. 11669 l'Amministrazione procedente ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, fissando il termine perentorio del 23.07.2026 per la trasmissione delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte quali:

- Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro di Empoli;
- Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese.

Scaduto il termine indicato per la trasmissione dei contributi, sono pervenute le seguenti note e determinazioni da parte dei soggetti interpellati:

- il Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese, con comunicazione di cui al prot. 14498/2026 ha rimesso il proprio contributo istruttorio con le seguenti considerazioni conclusive *"Tutto ciò premesso si ritiene di doverci esprimere in senso negativo su quanto proposto, per quanto sopra evidenziato nel testo con sfondo nero. Perché ci si possa in futuro da parte nostra esprimere in senso integralmente positivo (salvo che in relazione alla logica complessiva dell'intervento, rispetto al quale si mantengono tutte le riserve già da noi in passato manifestate nei vari procedimenti cui si prese parte) andrà comunque data congrua risposta anche a tutto quant'altro sopra evidenziato nel testo con sfondo grigio. Individuate già adesso nel testo in carattere grassetto alcune condizioni/prescrizioni/raccomandazioni (alcune delle quali già a suo tempo impartite dalla Regione Toscana con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA) di cui tener adeguatamente conto per un eventuale futuro atto autorizzativo."*;
- il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro di Empoli nel merito, con comunicazione di cui al prot. 14717/2026 ha rimesso il proprio contributo istruttorio con le seguenti considerazioni conclusive *"Sotto il profilo igienico-sanitario, sulla base delle condizioni rappresentate negli elaborati e subordinatamente agli esiti delle valutazioni tecniche ambientali, non si evidenziano elementi tali da precludere la realizzazione dell'intervento"*.

In virtù di quanto sopra e preso atto di quanto disposto dall'art. 14 bis comma 5 della L.241/1990 e considerato che il dissenso manifestato nel parere ARPAT risultava connesso a necessità di approfondimenti, rettifiche, precisazioni, ecc. di natura non sostanziale rispetto alla proposta progettuale e che il parere rimesso dall'Azienda USL risultava sostanzialmente favorevole è stata disposta la sospensione dei lavori della Conferenza, per la necessità di acquisizione degli elementi di approfondimento, rettifiche e precisazioni indicati nei documenti rimessi dagli enti competenti.

Al riguardo, con successiva comunicazione al richiedente, era stato indicato il termine del 7 settembre 2026 per l'inoltro della documentazione integrativa richiesta per il successivo inoltro, a cura dell'Ufficio, agli altri enti interessati per un riscontro di quanto riportato nell'ambito delle rispettive competenze.

Tale documentazione è stata acquisita al protocollo del Comune in data 07.09.2026 al n. 16942 e trasmessa agli enti interessati disponendo altresì la riapertura dei lavori della Conferenza dei Servi-



zi ed assegnando il termine del 24 settembre 2026 per rendere le ulteriori determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza.

Scaduto l'ulteriore termine indicato per la trasmissione dei contributi sono pervenute le seguenti note e determinazioni da parte dei soggetti interpellati:

- il Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese, con comunicazione di cui al prot. 18041/2026 ha rimesso il proprio contributo istruttorio con le considerazioni conclusive favorevoli, nel rispetto di talune prescrizioni.
- da parte dell'Azienda USL Toscana Centro, non sono pervenuti ulteriori contributi e pertanto faranno fede le considerazioni e prescrizioni pervenute con il precedente parere rimesso con esito favorevole, nel rispetto di talune prescrizioni.

Facendo seguito a tale comunicazione si è provveduto ad effettuare i necessari riscontri ed approfondimenti e si redigono le seguenti conclusioni rispetto a quanto evidenziato.

SPECIFICAZIONI IN MERITO AI PARERI PERVENUTI

In merito al parere ARPAT, come di seguito riportato, si specifica che per il profilo procedurale, nell'ambito delle premesse del ridetto parere, viene fatto esplicito riferimento al Decreto Direttore Generale ARPAT n. 23 del 07/02/2025 segnalando che *“ARPAT partecipa alle conferenze di servizio decisorie alle quali sia convocata nei casi previsti espressamente dalla normativa vigente, o nei casi in cui rilasci atti aventi natura provvedimentale o pareri vincolanti; al di fuori di tali casi ARPAT può presenziare alle conferenze decisorie a supporto e su richiesta dell'Autorità a favore della quale rilascia i propri atti chiedendo che la propria partecipazione alla conferenza sia formalizzata nel verbale al solo fine del supporto alla medesima Autorità per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione, richiesta che qui si formalizza.”*

Al riguardo si ritiene opportuno prendere atto di tale richiesta e pertanto dovrà essere esplicitato che, in relazione al ridetto D.D.G. ARPAT 23/2025, ARPAT presenzia alla presente conferenza decisoria a supporto e su richiesta dell'Autorità Procedente ed a favore della medesima rilascia i propri atti al solo fine del supporto e per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla fase decisionale.

Fatta la suddetta precisazione nel merito della proposta progettuale, quindi sotto il profilo tecnico, vengono rimesse da ARPAT le seguenti considerazioni conclusive anche alla luce delle integrazioni prodotte: *“Tutto ciò premesso e parendoci quanto prodotto nel complesso soddisfacente rispetto a quanto da noi a suo tempo osservato si ritiene di poterci ora esprimere in senso positivo su quanto proposto, a condizione che per il futuro atto autorizzativo si tenga adeguatamente conto delle condizioni/prescrizioni/raccomandazioni (alcune delle quali già a suo tempo impartite dalla Regione Toscana con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA) evidenziate sopra nel testo in carattere grassetto.”*

A seguito della suddetta premessa inerente aspetti di natura procedurale, tale contributo risulta costituito da una prima parte, nella quale vengono analizzate le risposte ed i chiarimenti prodotti in relazione alle osservazioni formulate con il precedente parere, da una parte seconda parte, nella quale vengono disposte specifiche prescrizioni e direttive, e da una ultima parte conclusiva con espressione dell'esito favorevole nel rispetto delle predette condizioni.



Si riporta in primo luogo una sintesi di quanto sopra indicato in risposta alle osservazioni della prima parte del parere, inerenti al precedente documento :

- Nel merito della osservazione inerente l'assenza di una specifica documentazione fotografica attestante lo stato di attuazione dell'area vengono effettuate le seguenti valutazioni *“si prende atto di quanto dichiarato, sebbene l'allegato non riporti un protocollo attestante la ricezione da parte del Comune del documento di fine lavori, rinviando di nuovo all'Autorità competente per le opportune verifiche e valutazioni”*

- Nel merito della osservazione inerente il materiale da impiegare per il ripristino morfologico vengono effettuate le seguenti valutazioni *“si prende atto delle precisazioni, rinviando di nuovo all'Autorità competente per le opportune verifiche e valutazioni.”*

- Nel merito della osservazione inerente l'individuazione delle aree di stoccaggio e l'organizzazione del cantiere vengono effettuate le seguenti valutazioni *“si prende atto di quanto specificato. Si ricorda che in ordine alla gestione del cantiere si dovrà comunque tener conto delle indicazioni delle Linee Guida ARPAT 2018 per la “gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”.*

- Infine nel merito delle ulteriori osservazioni contenute nel precedente documento, nell'ambito delle relative valutazioni, viene preso atto delle integrazioni e dei chiarimenti pervenuti senza alcuna ulteriore eccezione o prescrizione al riguardo.

Si omette la trascrizione di quanto sopra indicato in merito alle specifiche prescrizioni e direttive impartite con il presente parere nella seconda parte del documento che comunque si ritengono nella sostanza condivisibili.

Preso atto del contenuto del suddetto parere rimesso da ARPAT in relazione agli specifici rinvii effettuato all'Autorità Competente si precisa che :

- in merito alla comunicazione di fine dei lavori del primo lotto si specifica che la stessa è stata inoltrata dagli interessati con nota pervenuta in data 19.08.2026 ed acquisita al prot. 16155/2026 del Comune. Si precisa altresì che in precedenza, in data 17.08.2026, era stato effettuato da parte dell'Ufficio uno specifico riscontro in cantiere al fine di verificare lo stato dell'intervento ed in tale circostanza è stata redatta specifica documentazione fotografica che risulta conservata agli atti dell'Ufficio;

- per quanto concerne la provenienza del materiale da impiegare per la esecuzione degli interventi di ripristino ambientale si ritiene di far riferimento e confermare le considerazioni esposte dall'Ufficio in occasione del percorso istruttorio afferente al rilascio del provvedimento per il primo stralcio dell'intervento. In tale circostanza, sulla base di un confronto avuto anche con i competenti Uffici Regionali, era stata evidenziata la possibilità di impiego di materiali provenienti da altri siti oltretutto, diversamente, il solo utilizzo di materiale di compensazione presente all'interno dell'area degradata, porterebbe ad attività di entità estremamente limitata non funzionali all'ottenimento di adeguate opere di sistemazione ambientale. Resta inteso che i materiali da impiegare, provenienti dall'esterno, devono presentare caratteristiche di conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, come peraltro specificatamente indicato nell'ambito della proposta progettuale;

- in relazione all'obbligo di effettuare interventi di manutenzione e riparazione delle strade danneggiate a seguito del passaggio di mezzi pesanti si specifica che l'azienda, a seguito dell'avvio dell'intervento di sistemazione ambientale del sito, ha concordato con il Comune l'esecuzione di



due interventi di rifacimento completo della pavimentazione stradale (asfaltatura) della viabilità di uso pubblico dall'ingresso della zona oggetto di intervento fino alla intersezione con la SRT 429;

- in relazione alla presenza di adeguate misure di protezione ambientale presenti in cantiere si specifica che nel corso del sopralluogo effettuato nel mese di agosto, stante l'avvenuto completamento dei lavori di cui al I stralcio, non risultavano presenti specifiche dotazioni e comunque le stesse dovranno essere ripristinate alla ripresa dell'attività;
- in relazione alla gestione del cantiere si concorda con la necessità di disporre nell'atto autorizzativo il rispetto delle indicazioni delle Linee Guida ARPAT 2018 per la "gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale".

In merito al parere rimesso in precedenza dalla Azienda USL si riportano le seguenti considerazioni conclusive:

Sotto il profilo igienico-sanitario, sulla base delle condizioni rappresentate negli elaborati e subordinatamente agli esiti delle valutazioni tecniche ambientali, non si evidenziano elementi tali da precludere la realizzazione dell'intervento.

.....

In particolare, considerato che la valutazione previsionale di impatto acustico risulta riferita al progetto originario e a rilievi effettuati nel 2019, appare necessario verificare che le condizioni operative, il numero dei mezzi, la localizzazione delle sorgenti e la configurazione morfologica considerate siano tuttora rappresentative dell'intervento oggetto del presente procedimento.

Si omette altresì la trascrizione di quanto sopra indicato in merito alle specifiche prescrizioni e direttive impartite con il presente parere che comunque si ritengono nella sostanza condivisibili.

Preso atto del contenuto del suddetto parere rimesso dall'Azienda USL al riguardo si precisa che in merito alla attendibilità delle valutazioni rispetto ai rilievi effettuati nell'anno 2019 con le successive integrazioni prodotte nel mese di settembre sono state fornite specifiche considerazioni sulla validità delle medesime.

CONCLUSIONI

In conclusione si ribadisce che trattasi di sito individuato dalla strumentazione urbanistica comunale da assoggettare ad intervento di riqualificazione derivante dalla dismissione di una ex cava di argilla a servizio di una fornace per la produzione di laterizi.

L'operazione prevista oltre a riqualificare la zona interessata da escavazione ed abbandonata a se stessa, con evidenti problematiche di carattere percettivo paesaggistico e di tipo morfologico (stabilità versante) ed idraulico (regimazione acque superficiali), conferirà all'area un assetto paragonabile a quello anteriore all'avvio delle attività di escavazione.

Le eventuali criticità che si dovessero presentare si potranno manifestare nel solo periodo di esecuzione degli interventi, sia di escavazione che di rimodellamento, e pertanto non comporteranno alcuna problematica di tipo irreversibile sul lungo periodo.

Indipendentemente da quanto specificato in precedenza si rileva che in fase di esecuzione delle attività risultano previsti interventi di mitigazione al fine di ricondurre le interferenze entro limiti accettabili e comunque si ribadisce che le stesse avranno una durata limitata nel tempo. Tale



aspetto risulta inoltre mitigato dalla intenzione di operare per stralci funzionali in modo che le attività e le relative interferenze siano circoscritte e comunque ricondotte ad un arco temporale ridotto al termine del quale potranno essere effettuate le specifiche valutazioni sulla condotta delle medesime al fine di operare eventuali futuri adempimenti correttivi.

Nel merito preme precisare che nel corso dei lavori effettuati per dare corso al I stralcio dell'intervento non si sono riscontrate problematiche e non sono giunti esposti o segnalazioni su specifiche criticità nella esecuzione dell'intervento.

L'ipotesi progettuale prevista risulta sostanzialmente coerente con le specifiche disposizioni delle N.T. del R.U. e l'area non risulta soggetta a vincoli urbanistici particolari e quindi lo svolgimento delle attività potrà essere effettuato nel rispetto dei normali accorgimenti. Le operazioni sono finalizzate a conferire alla zona una situazione analoga alla morfologia precedente alle attività di escavazione e di ripristino delle coltivazioni agrarie come nelle aree adiacenti.

Si ritiene importante ribadire che per il raggiungimento di tale finalità è previsto l'impiego di materiali provenienti dal sito di recupero e riciclaggio di inerti di proprietà dell'azienda ubicato in Val d'Orlo (materiali EoW) oltre al conferimento di terre e rocce da scavo provenienti dallo svolgimento di opere in regime di DPR 120/2017 con materiali compatibili per l'impiego in zona agricola (colonna A Tab. 1 All. 5 del D.Lgs. 152/2006).

Nell'ambito delle suddetta attività gli interventi determineranno il raggiungimento delle seguenti condizioni: miglioramento della copertura vegetazionale e della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali, miglioramento delle condizioni idrogeologiche rispetto alla tenuta dei versanti ed alla raccolta e regimazione delle acque piovane, miglioramento della percezione paesaggistica.

In virtù di tutto quanto sopra si provvederà alla trasmissione della documentazione finale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-bis comma 5 della L. 241/1990 a conclusione delle procedure della Conferenza dei Servizi. Al riguardo si specifica che il predetto articolo specifica che “... *l'Amministrazione Procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza ... ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza*”.

Si esprime parere favorevole nel rispetto delle osservazioni fatte in precedenza.

Castelfiorentino, li 01.10.2026

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio
Geom. Roberto Marconi



Servizio Gestione del Territorio

CONFERENZA DI SERVIZI

Verbale di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14, comma 2, e art. 14-bis della L. 241/1990) per l'approvazione del progetto di recupero e riqualificazione ambientale del sito estrattivo dismesso denominato "San Matteo-Colombaie" nel Comune di Castelfiorentino - II° Stralcio - Art. 31 della L.R. 35/2015 - Proprietà – VOLTERRANA SCAVI s.r.l.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE Comune di Castelfiorentino Settore 4 – Servizio Gestione del Territorio

Premesse e Indizione

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed in particolare l'art. 14, comma 2, e l'art. 14-bis;

Visto la Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35 e s.m.i. "Disposizioni in materia di cave", con particolare riferimento all'art. 31 inerente il recupero e riqualificazione dei siti estrattivi dismessi;

Vista la documentazione inoltrata da parte della IdroGeoService s.r.l., su incarico della Volterrana Scavi s.r.l., con la quale è stata presentata una ipotesi di progetto di recupero e riqualificazione ambientale del sito estrattivo dismesso di cui all'oggetto per l'attuazione del secondo stralcio dell'intervento;

Vista la nota in data 12.06.2026 prot. 11669 con la quale l'Amministrazione procedente ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, fissando il termine perentorio del 23.07.2026 per la trasmissione delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte;

Dato atto che sono stati invitati a partecipare i seguenti enti e amministrazioni competenti quali :

- Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro di Empoli;
- Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese.

Esito della Valutazione e Pareri Acquisiti

Scaduto il termine indicato per la trasmissione dei contributi, si dà atto che sono pervenute le seguenti note e determinazioni da parte dei soggetti interpellati:

- il Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese, con comunicazione di cui al prot. 14498/2026 ha rimesso il proprio contributo istruttorio con le seguenti considerazioni conclusive
"Tutto ciò premesso si ritiene di doverci esprimere in senso negativo su quanto proposto, per



quanto sopra evidenziato nel testo con sfondo nero. Perché ci si possa in futuro da parte nostra esprimere in senso integralmente positivo (salvo che in relazione alla logica complessiva dell'intervento, rispetto al quale si mantengono tutte le riserve già da noi in passato manifestate nei vari procedimenti cui si prese parte) andrà comunque data congrua risposta anche a tutto quant'altro sopra evidenziato nel testo con sfondo grigio. Individuate già adesso nel testo in carattere grassetto alcune condizioni/prescrizioni/raccomandazioni (alcune delle quali già a suo tempo impartite dalla Regione Toscana con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA) di cui tener adeguatamente conto per un eventuale futuro atto autorizzativo.”;

- il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro di Empoli nel merito, con comunicazione di cui al prot. 14717/2026 ha rimesso il proprio contributo istruttorio con le seguenti considerazioni conclusive *“Sotto il profilo igienico-sanitario, sulla base delle condizioni rappresentate negli elaborati e subordinatamente agli esiti delle valutazioni tecniche ambientali, non si evidenziano elementi tali da precludere la realizzazione dell'intervento”*.

In virtù di quanto sopra e preso atto di quanto disposto dall'art. 14 bis comma 5 della L.241/1990 e considerato che il dissenso manifestato nel parere ARPAT risultava connesso a necessità di approfondimenti, rettifiche, precisazioni, ecc. di natura non sostanziale rispetto alla proposta progettuale e che il parere rimesso dall'Azienda USL risultava sostanzialmente favorevole è stata disposta la sospensione dei lavori della Conferenza, per la necessità di acquisizione degli elementi di approfondimento, rettifiche e precisazioni indicati nei documenti rimessi dagli enti competenti.

Al riguardo, con successiva comunicazione al richiedente, era stato indicato il termine del 7 settembre 2026 per l'inoltro della documentazione integrativa richiesta per il successivo inoltro, a cura dell'Ufficio, agli altri enti interessati per un riscontro di quanto riportato nell'ambito delle rispettive competenze.

Tale documentazione è stata acquisita al protocollo del Comune in data 07.09.2026 al n. 16942 e trasmessa agli enti interessati disponendo altresì la riapertura dei lavori della Conferenza dei Servizi ed assegnando il termine del 24 settembre 2026 per rendere le ulteriori determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza.

Scaduto l'ulteriore termine indicato per la trasmissione dei contributi, si dà atto che sono pervenute le seguenti note e determinazioni da parte dei soggetti interpellati:

- il Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese, con comunicazione di cui al prot. 18041/2026 ha rimesso il proprio contributo istruttorio con le considerazioni conclusive favorevoli, nel rispetto di talune prescrizioni.
- da parte dell'Azienda USL Toscana Centro, non sono pervenuti ulteriori contributi e pertanto faranno fede le considerazioni e prescrizioni pervenute con il precedente parere rimesso con esito favorevole, nel rispetto di talune prescrizioni.

Decisione della Conferenza

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento (RdP), esaminata la documentazione e valutati i pareri, e le prescrizioni pervenute, con particolare riferimento al parere ARPAT come di seguito riportato, specifica quanto segue.



Sotto il profilo procedurale si ritiene opportuno evidenziare che nell'ambito delle premesse del ridetto parere viene fatto esplicito riferimento al Decreto Direttore Generale ARPAT n. 23 del 07/02/2025 segnalando che *“ARPAT partecipa alle conferenze di servizio decisorie alle quali sia convocata nei casi previsti espressamente dalla normativa vigente, o nei casi in cui rilasci atti aventi natura provvedimentale o pareri vincolanti; al di fuori di tali casi ARPAT può presenziare alle conferenze decisorie a supporto e su richiesta dell'Autorità a favore della quale rilascia i propri atti chiedendo che la propria partecipazione alla conferenza sia formalizzata nel verbale al solo fine del supporto alla medesima Autorità per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione, richiesta che qui si formalizza.”*

Al riguardo si prende atto di tale richiesta e pertanto, alla luce di quanto sopra, si evidenzia che, in relazione al ridetto D.D.G. ARPAT 23/2025, ARPAT presenzia alla presente conferenza decisoria a supporto e su richiesta dell'Autorità Procedente ed a favore della medesima rilascia i propri atti al solo fine del supporto e per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla fase decisionale.

Fatta la suddetta precisazione nel merito della proposta progettuale, quindi sotto il profilo tecnico, vengono rimesse da ARPAT le seguenti considerazioni conclusive anche alla luce delle integrazioni prodotte: *“Tutto ciò premesso e parendoci quanto prodotto nel complesso soddisfacente rispetto a quanto da noi a suo tempo osservato si ritiene di poterci ora esprimere in senso positivo su quanto proposto, a condizione che per il futuro atto autorizzativo si tenga adeguatamente conto delle condizioni/prescrizioni/raccomandazioni (alcune delle quali già a suo tempo impartite dalla Regione Toscana con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA) evidenziate sopra nel testo in carattere grassetto.”*

A seguito della suddetta premessa inerente aspetti di natura procedurale, tale contributo risulta costituito da una prima parte, nella quale vengono analizzate le risposte ed i chiarimenti prodotti in relazione alle osservazioni formulate con il precedente parere, da una parte seconda parte, nella quale vengono disposte specifiche prescrizioni e direttive, e da una ultima parte conclusiva con espressione dell'esito favorevole nel rispetto delle predette condizioni.

Si riporta in primo luogo una sintesi di quanto sopra indicato in risposta alle osservazioni della prima parte del parere, inerenti al precedente documento :

- Nel merito della osservazione inerente l'assenza di una specifica documentazione fotografica attestante lo stato di attuazione dell'area vengono effettuate le seguenti valutazioni *“si prende atto di quanto dichiarato, sebbene l'allegato non riporti un protocollo attestante la ricezione da parte del Comune del documento di fine lavori, **rinviano di nuovo all'Autorità competente per le opportune verifiche e valutazioni**”*
- Nel merito della osservazione inerente il materiale da impiegare per il ripristino morfologico vengono effettuate le seguenti valutazioni *“si prende atto delle precisazioni, **rinviano di nuovo all'Autorità competente per le opportune verifiche e valutazioni.**”*
- Nel merito della osservazione inerente l'individuazione delle aree di stoccaggio e l'organizzazione del cantiere vengono effettuate le seguenti valutazioni *“si prende atto di quanto specificato. Si ricorda che in ordine alla gestione del cantiere **si dovrà comunque tener conto delle indicazioni delle Linee Guida ARPAT 2018 per la “gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale**”.*



- Infine nel merito delle ulteriori osservazioni contenute nel precedente documento, nell'ambito delle relative valutazioni, viene preso atto delle integrazioni e dei chiarimenti pervenuti senza alcuna ulteriore eccezione o prescrizione al riguardo.

Si riporta inoltre una sintesi di quanto sopra indicato in merito alle specifiche prescrizioni e direttive impartite con il presente parere nella seconda parte del documento:

Oltre a quanto indicato sopra si ricorda quanto già da noi in precedenza indicato in termini di condizioni/prescrizioni/raccomandazioni (alcune delle quali già a suo tempo impartite dalla Regione Toscana con provvedimento d'esclusione dalla procedura di VIA) di cui tener adeguatamente conto per un eventuale futuro atto autorizzativo:

In linea generale si ricorda quanto prescritto nel provvedimento d'esclusione da VIA:

- *effettuare direttamente tutte le opere di manutenzione e di riparazione di eventuali danni sulle strade pubbliche interessate dal traffico dei mezzi pesanti provenienti o diretti al sito in oggetto. Tali opere di riparazione dovranno essere realizzate tempestivamente su richiesta degli Uffici Comunali e con le modalità indicate;*

- *in ogni fase dell'attività di recupero ambientale del sito si dovranno adottare tutte le misure necessarie a prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque nonché l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2008 e s.m.i.;*

- *i mezzi meccanici operanti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza, con intervalli di manutenzione ravvicinati e sostituzione degli elementi soggetti ad usura ben prima del loro limite tecnico. La manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere effettuata in officina esterna all'area di intervento;*

- *nei periodi di inattività tutti i mezzi meccanici dovranno essere allontanati dall'area stessa, al fine di limitare i rischi dovuti a perdite accidentali di olio/gasolio dai macchinari, a meno che non venga predisposta un'apposita "area impianti adibita alla sosta dei mezzi d'opera" ai sensi della D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 e s.m.i.*

Tra le misure specifiche di prevenzione sono indicate le seguenti:

- *durante le operazioni di manutenzione di macchine e/o impianti sarà predisposto l'uso di vasche di contenimento o altro sistema idoneo, da porre in corrispondenza dei punti di manutenzione.*

- *in cantiere verranno posizionati dei kit di pronto intervento, contenenti panni assorbenti e altro materiale idoneo a contenere, fermare e riassorbire almeno parzialmente lo sversamento.*

Vista l'analogia col 1° Stralcio si riterrebbe congruo che nell'area tali disposizioni fossero già in essere. Si rinvia all'Autorità competente la verifica in merito.

Ai sensi del D.P.G.R. 46/R/2008, allegato 5, andrà inoltre univocamente individuato per ogni rete delle AMPP un pozzetto ispettivo che sia rappresentativo dello scarico nel recapito finale, su cui verranno effettuati i campionamenti.

Si ricordano le ulteriori prescrizioni specifiche contenute nel provvedimento di esclusione da VIA inerenti la matrice acque superficiali:

- *in merito alla realizzazione del pozzo artesiano per usi civili, dovrà essere rispettato quanto previsto dal DPGR 16 agosto 2016 61/R per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica;*

- *in ogni fase dell'attività di recupero ambientale del sito si dovranno adottare tutte le misure necessarie a prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque nonché l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2008 e s.m.i.;*

- *procedere al costante mantenimento della funzionalità della rete di regimazione delle acque di dilavamento, per tutta l'area di intervento;*

- *evitare che si formino zone di ristagno delle acque meteoriche e zone di erosione o incisione;*



- adottare tutte le misure necessarie per evitare che l'attività possa produrre aumento del carico di solidi sospesi nelle acque degli impluvi che raccolgono le acque dilavanti dell'area interessata. Qualora nello svolgimento dell'attività dovessero verificarsi episodi di torbidità delle acque degli impluvi naturali si dovrà provvedere all'immediata risoluzione della problematica, anche attraverso modifiche nell'attività stessa e/o nel dimensionamento delle opere di raccolta delle acque meteoriche dilavanti, comprese le vasche di decantazione. Di tali fenomeni di inquinamento delle acque dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Castelfiorentino, alla Regione Toscana e ad ARPAT. Si dovrà procedere a verifiche sulla funzionalità delle vasche di decantazione ed all'adozione di interventi che eliminino la problematica stessa;

Si rimanda la valutazione sul corretto dimensionamento dei fossi all'Ente competente in termini di rischio idraulico.

Si propone che nell'autorizzazione siano tradotte in forma di condizioni/prescrizioni le azioni mitigative indicate dal proponente, e cioè:

- riduzione dell'altezza di caduta del materiale dalla benna dell'escavatore al cassone dei camion in sede di carico/scarico dei materiali;

- limitazione delle attività di carico e scarico durante le giornate ventose;

- bagnatura giornaliera delle piste non asfaltate con un quantitativo di acqua pari ad almeno 0,5 l/m², in modo tale da comportare un abbattimento minimo delle emissioni da risollevarimento del 50%. Il piano di bagnatura potrà prevedere variazioni in funzione delle condizioni atmosferiche (sospensione in caso di pioggia e intensificazione in caso di periodi particolarmente siccitosi). Andrà conservata traccia su opportuni registri dei quantitativi d'acqua usata per le bagnature;

- pulizia delle superfici asfaltate (lavaggio giornaliero mediante autobotte) in modo tale da annullare la presenza di materiale polverulento fine (silt);

- contenimento della velocità di transito nelle aree di lavorazione;

- copertura dei cumuli con teli durante i periodi particolarmente ventosi e siccitosi;

- organizzazione di un layout d'impianto in grado d'ottimizzare le movimentazioni di materiali e mezzi nell'area.

Qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai presupposti della VIAC presentata obbligherà alla presentazione nell'attuale procedimento di una nuova VIAC.

Successivamente si passa rassegna il parere rimesso in precedenza dalla Azienda USL con le seguenti considerazioni conclusive:

Sotto il profilo igienico-sanitario, sulla base delle condizioni rappresentate negli elaborati e subordinatamente agli esiti delle valutazioni tecniche ambientali, non si evidenziano elementi tali da precludere la realizzazione dell'intervento.

Si riporta inoltre una sintesi di quanto sopra indicato in merito alle specifiche prescrizioni e direttive impartite con il presente parere:

In particolare, considerato che la valutazione previsionale di impatto acustico risulta riferita al progetto originario e a rilievi effettuati nel 2019, appare necessario verificare che le condizioni operative, il numero dei mezzi, la localizzazione delle sorgenti e la configurazione morfologica considerate siano tuttora rappresentative dell'intervento oggetto del presente procedimento.

.....

Ai fini della tutela della popolazione residente e del contenimento delle condizioni di disturbo, si ritiene tuttavia necessario che nella determinazione conclusiva siano richiamate le seguenti condizioni:



- 1. le lavorazioni siano svolte esclusivamente nel periodo diurno e nei giorni feriali, nelle fasce orarie dichiarate negli elaborati progettuali, evitando attività nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi;*
- 2. siano integralmente attuate e mantenute per tutta la durata dell'intervento le misure previste per il contenimento delle polveri, del rumore e dell'imbrattamento della viabilità, nonché le eventuali ulteriori condizioni individuate dagli organismi tecnici competenti;*
- 3. i mezzi adibiti al trasporto di materiali polverulenti circolino con il carico adeguatamente coperto e siano adottate le misure necessarie a evitare dispersioni di materiale sulla viabilità pubblica;*
- 4. gli accessi e le uscite dei mezzi pesanti siano programmati in modo da evitare accodamenti, soste prolungate e concentrazioni di transiti lungo Via Bersellini e in prossimità delle abitazioni;*
- 5. sia garantita la regolare pulizia della viabilità interessata, con tempestivo intervento in presenza di depositi di terra o materiale polverulento riconducibili alle attività svolte;*
- 6. sia resa disponibile alla popolazione una modalità semplice e chiaramente identificabile per la segnalazione di episodi significativi di polverosità, rumore, odori anomali o altre condizioni di disturbo;*
- 7. eventuali segnalazioni ripetute, documentate e temporalmente correlate alle attività siano registrate e comunicate agli enti competenti, affinché possa essere valutata la necessità di ulteriori interventi di mitigazione o di una rimodulazione delle lavorazioni;*
- 8. eventuali modifiche sostanziali riguardanti durata dell'intervento, orari di attività, volumi movimentati, tipologia dei materiali conferiti o numero dei transiti siano preventivamente comunicate agli enti interessati, ai fini della valutazione delle possibili ricadute ambientali e sanitarie;*
- 9. Durante le attività di cantiere, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia integralmente applicato quanto previsto nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08.*

Preso atto del contenuto del suddetto parere rimesso da ARPAT in relazione agli specifici rinvii effettuato all'Autorità Competente si precisa che :

- in merito alla comunicazione di fine dei lavori del primo lotto si specifica che la stessa è stata inoltrata dagli interessati con nota pervenuta in data 19.08.2026 ed acquisita al prot. 16155/2026 del Comune. Si precisa altresì che in precedenza, in data 17.08.2026, era stato effettuato da parte dell'Ufficio uno specifico riscontro in cantiere al fine di verificare lo stato dell'intervento ed in tale circostanza è stata redatta specifica documentazione fotografica che risulta conservata agli atti dell'Ufficio;
- per quanto concerne la provenienza del materiale da impiegare per la esecuzione degli interventi di ripristino ambientale si ritiene di far riferimento e confermare le considerazioni espresse dall'Ufficio in occasione del percorso istruttorio afferente al rilascio del provvedimento per il primo stralcio dell'intervento. In tale circostanza, sulla base di un confronto avuto anche con i competenti Uffici Regionali, era stata evidenziata la possibilità di impiego di materiali provenienti da altri siti oltretutto, diversamente, il solo utilizzo di materiale di compensazione presente all'interno dell'area degradata, porterebbe ad attività di entità estremamente limitata non funzionali all'ottenimento di adeguate opere di sistemazione ambientale. Resta inteso che i materiali da impiegare provenienti dall'esterno devono presentare caratteristiche di conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, come peraltro specificatamente indicato nell'ambito della proposta progettuale;
- in relazione all'obbligo di effettuare interventi di manutenzione e riparazione delle strade danneggiate a seguito del passaggio di mezzi pesanti si specifica che l'azienda, a seguito dell'avvio dell'intervento di sistemazione ambientale del sito, ha concordato con il Comune l'esecuzione di



due interventi di rifacimento completo della pavimentazione stradale (asfaltatura) della viabilità di uso pubblico dall'ingresso della zona oggetto di intervento fino alla intersezione con la SRT 429;

- in relazione alla presenza di adeguate misure di protezione ambientale presenti in cantiere si specifica che nel corso del sopralluogo effettuato nel mese di agosto, stante l'avvenuto completamento dei lavori di cui al 1 Stralcio, non risultavano presenti specifiche dotazioni e comunque le stesse dovranno essere ripristinate alla ripresa dell'attività;
- in relazione alla gestione del cantiere si concorda con la necessità di disporre nell'atto autorizzativo il rispetto delle indicazioni delle Linee Guida ARPAT 2018 per la "gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale";

Preso atto del contenuto del suddetto parere rimesso dall'Azienda USL al riguardo si precisa che in merito alla attendibilità delle valutazioni rispetto ai rilievi effettuati nell'anno 2019 con le successive integrazioni prodotte nel mese di settembre sono state fornite specifiche considerazioni sulla validità delle medesime;

Considerato quanto sopra riportato e che con la relazione istruttoria finale redatta da parte di questo Servizio, a firma del sottoscritto, è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta in oggetto con le seguenti precisazioni e prescrizioni:

"... Si ritiene che a livello procedurale possa essere disposta la chiusura della procedura della Conferenza dei Servizi con possibilità di attivazione immediata degli interventi nelle aree scoperte ma subordinando le trasformazioni previste nelle aree coperte da vegetazione alla preventiva produzione di una relazione agro-forestale aggiornata circa il riscontro o meno di assimilazione a bosco della medesima ed alla eventuale acquisizione di specifica autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in caso di esito positivo.

Comunque, indipendentemente dalle considerazioni di cui sopra, si ritiene opportuno che nel corso delle attività di sistemazione ambientale definitiva del sito venga prevista la ricostituzione di una consistente superficie cespugliata le cui caratteristiche (ubicazione, dimensioni, specie, ecc.) saranno oggetto di specifiche valutazioni da effettuare in corso d'opera in accordo con l'Ufficio."

Verificato che la posizione prevalente espressa dalle amministrazioni partecipanti, per parere espresso o per silenzio assenso, risulta favorevole all'approvazione dell'intervento;

Considerato che le prescrizioni formulate dagli enti risultano condivisibili e recepibili dal proponente senza che ciò determini una modifica sostanziale al progetto presentato in quanto principalmente volte a regolamentare la fase esecutiva delle attività di ripristino;

Per tutto quanto suddetto,

DICHIARA CHIUSA

la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona con **esito favorevole** e quindi con l' **approvazione del progetto di recupero e riqualificazione ambientale del sito estrattivo dismesso denominato "San Matteo-Colombaie" nel Comune di Castelfiorentino - II° Stralcio ai sensi dell'art. 31 della L.R. 35/2015.**

Si specifica al riguardo che gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



- vengano tenute in debita considerazione le indicazioni delle Linee Guida ARPAT 2018 per la “gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”;
- effettuare direttamente tutte le opere di manutenzione e di riparazione di eventuali danni sulle strade pubbliche interessate dal traffico dei mezzi pesanti provenienti o diretti al sito in oggetto. Tali opere di riparazione dovranno essere realizzate tempestivamente su richiesta degli Uffici Comunali e con le modalità indicate;
- in ogni fase dell'attività di recupero ambientale del sito si dovranno adottare tutte le misure necessarie a prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque nonché l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2008 e s.m.i.;
- i mezzi meccanici operanti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza, con intervalli di manutenzione ravvicinati e sostituzione degli elementi soggetti ad usura ben prima del loro limite tecnico. La manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere effettuata in officina esterna all'area di intervento;
- nei periodi di inattività tutti i mezzi meccanici dovranno essere allontanati dall'area stessa, al fine di limitare i rischi dovuti a perdite accidentali di olio/gasolio dai macchinari, a meno che non venga predisposta un'apposita “area impianti adibita alla sosta dei mezzi d'opera” ai sensi della D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 e s.m.i.
- durante le operazioni di manutenzione di macchine e/o impianti sarà predisposto l'uso di vasche di contenimento o altro sistema idoneo, da porre in corrispondenza dei punti di manutenzione.
- in cantiere verranno posizionati dei kit di pronto intervento, contenenti panni assorbenti e altro materiale idoneo a contenere, fermare e riassorbire almeno parzialmente lo sversamento.
- ai sensi del D.P.G.R. 46/R/2008, allegato 5, andrà inoltre univocamente individuato per ogni rete delle AMPP un pozzetto ispettivo che sia rappresentativo dello scarico nel recapito finale, su cui verranno effettuati i campionamenti;
- in merito alla realizzazione del pozzo artesiano per usi civili, dovrà essere rispettato quanto previsto dal DPGR 16 agosto 2016 61/R per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica;
- in ogni fase dell'attività di recupero ambientale del sito si dovranno adottare tutte le misure necessarie a prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque nonché l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2008 e s.m.i.;
- procedere al costante mantenimento della funzionalità della rete di regimazione delle acque di dilavamento, per tutta l'area di intervento;
- evitare che si formino zone di ristagno delle acque meteoriche e zone di erosione o incisione;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare che l'attività possa produrre aumento del carico di solidi sospesi nelle acque degli impluvi che raccolgono le acque dilavanti dell'area interessata.
- qualora nello svolgimento dell'attività dovessero verificarsi episodi di torbidità delle acque degli impluvi naturali si dovrà provvedere all'immediata risoluzione della problematica, anche attraverso modifiche nell'attività stessa e/o nel dimensionamento delle opere di raccolta delle acque meteoriche dilavanti, comprese le vasche di decantazione. Di tali fenomeni di inquinamento delle acque dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Castelfiorentino, alla Regione Toscana e ad ARPAT. Si dovrà procedere a verifiche sulla funzionalità delle vasche di decantazione ed all'adozione di interventi che eliminino la problematica stessa;
- riduzione dell'altezza di caduta del materiale dalla benna dell'escavatore al cassone dei camion in sede di carico/scarico dei materiali;
- limitazione delle attività di carico e scarico durante le giornate ventose;
- bagnatura giornaliera delle piste non asfaltate con un quantitativo di acqua pari ad almeno 0,5 l/m², in modo tale da comportare un abbattimento minimo delle emissioni da risollevarimento del 50%. Il piano di bagnatura potrà prevedere variazioni in funzione delle condizioni atmosferiche



- (sospensione in caso di pioggia e intensificazione in caso di periodi particolarmente siccitosi). Andrà conservata traccia su opportuni registri dei quantitativi d'acqua usata per le bagnature;*
- pulizia delle superfici asfaltate (lavaggio giornaliero mediante autobotte) in modo tale da annullare la presenza di materiale polverulento fine (silt);*
 - contenimento della velocità di transito nelle aree di lavorazione;*
 - copertura dei cumuli con teli durante i periodi particolarmente ventosi e siccitosi;*
 - organizzazione di un layout d'impianto in grado d'ottimizzare le movimentazioni di materiali e mezzi nell'area.*
 - qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai presupposti della VIAC presentata obbligherà alla presentazione nell'attuale procedimento di una nuova VIAC.*
 - le lavorazioni siano svolte esclusivamente nel periodo diurno e nei giorni feriali, nelle fasce orarie dichiarate negli elaborati progettuali, evitando attività nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi;*
 - siano integralmente attuate e mantenute per tutta la durata dell'intervento le misure previste per il contenimento delle polveri, del rumore e dell'imbrattamento della viabilità, nonché le eventuali ulteriori condizioni individuate dagli organismi tecnici competenti;*
 - i mezzi adibiti al trasporto di materiali polverulenti circolino con il carico adeguatamente coperto e siano adottate le misure necessarie a evitare dispersioni di materiale sulla viabilità pubblica;*
 - gli accessi e le uscite dei mezzi pesanti siano programmati in modo da evitare accodamenti, soste prolungate e concentrazioni di transiti lungo Via Bersellini e in prossimità delle abitazioni;*
 - sia garantita la regolare pulizia della viabilità interessata, con tempestivo intervento in presenza di depositi di terra o materiale polverulento riconducibili alle attività svolte;*
 - sia resa disponibile alla popolazione una modalità semplice e chiaramente identificabile per la segnalazione di episodi significativi di polverosità, rumore, odori anomali o altre condizioni di disturbo;*
 - eventuali segnalazioni ripetute, documentate e temporalmente correlate alle attività siano registrate e comunicate agli enti competenti, affinché possa essere valutata la necessità di ulteriori interventi di mitigazione o di una rimodulazione delle lavorazioni;*
 - eventuali modifiche sostanziali riguardanti durata dell'intervento, orari di attività, volumi movimentati, tipologia dei materiali conferiti o numero dei transiti siano preventivamente comunicate agli enti interessati, ai fini della valutazione delle possibili ricadute ambientali e sanitarie;*
 - durante le attività di cantiere, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia integralmente applicato quanto previsto nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08.*

Si riporta in allegato il contributo istruttorio rimesso da ARPAT con nota di cui al prot. 13547/2026 e dell'Azienda USL con nota di cui al prot. 14717/2026 nonché la relazione conclusiva dell'Ufficio del 01.10.2026 dalla quale si estrapola la seguente prescrizione:

"... si ritiene che a livello procedurale possa essere disposta la chiusura della procedura della Conferenza dei Servizi con possibilità di attivazione immediata degli interventi nelle aree scoperte ma subordinando le trasformazioni previste nelle aree coperte da vegetazione alla preventiva produzione di una relazione agro-forestale aggiornata circa il riscontro o meno di assimilazione a bosco della medesima ed alla eventuale acquisizione di specifica autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in caso di esito positivo.

Comunque, indipendentemente dalle considerazioni di cui sopra, si ritiene opportuno che nel corso delle attività di sistemazione ambientale definitiva del sito venga prevista la ricostituzione di una consistente superficie cespugliata le cui caratteristiche (ubicazione, dimensioni, specie, ecc.) saranno oggetto di specifiche valutazioni da effettuare in corso d'opera in accordo con l'Ufficio."



Il presente verbale, redatto in modalità elettronica, viene trasmesso agli enti coinvolti ed agli interessati e costituisce il presupposto per il rilascio dello specifico titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di recupero e di riqualificazione ambientale del sito in oggetto.

Castelfiorentino, lì 05.10.2026

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio
Geom. Roberto Marconi